



Bando “Benefici e Servizi”

Anno accademico 2025/2026

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 42 del 3 luglio 2025)

SCADENZARIO

ISTANZA	DATE DI APERTURA	DATE DI CHIUSURA
Presentazione domanda di borsa di studio – studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale	ore 8.00 del 15/07/2025	ore 12.00 del 19/08/2024
Presentazione domanda di borsa di studio – studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione	ore 8.00 del 01/10/2025	ore 12.00 del 10/11/2025
Presentazione ricorsi avverso esclusione dalle graduatorie provvisorie – studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale	05/09/2025	15/09/2025
Presentazione ricorsi avverso esclusione dalle graduatorie provvisorie – studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione	21/11/2025	01/12/2025
Presentazione istanze di trasferimento della domanda di borsa di studio tra sedi di ADISU Puglia	01/10/2025	30/04/2026
Presentazione contratto di locazione – studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale	01/10/2025	11/11/2025
Presentazione contratto di locazione – studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione	01/01/2026	28/02/2026
Comunicazione avvenuta iscrizione finalizzata alla ricezione della borsa di studio in due rate - studenti richiedenti borsa per l'ulteriore semestre	01/01/2026	31/01/2026
Comunicazione avvenuta iscrizione finalizzata alla ricezione della prima rata entro il 10/11/2025 – studenti iscritti al primo anno	01/10/2025	15/10/2025
Comunicazione avvenuta iscrizione finalizzata alla ricezione della prima e della seconda rata entro il 31/12/2025 – studenti iscritti al primo anno	01/10/2025	30/11/2025
Comunicazione raggiungimento requisiti di merito – studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale	01/02/2026	28/02/2027

Sommario

Scadenzario	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.....	7
Art. 1 FINALITA'	10
Art. 2 DEFINIZIONI	11
Art. 3 DESTINATARI	14
<i>Comma 1 - Corsi di studio.....</i>	<i>14</i>
<i>Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori.....</i>	<i>14</i>
<i>Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici.....</i>	<i>15</i>
<i>Comma 4 – Studenti iscritti a corsi interateneo e interregionali</i>	<i>15</i>
Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA.....	16
Art. 5 CAUSE DI DECADENZA	18
Art. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI.....	18
Art. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI	18
<i>Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici</i>	<i>18</i>
<i>Comma 2 – Ulteriore semestre.....</i>	<i>19</i>
Art. 8 STUDENTE FUORI SEDE	19
<i>Comma 1 – Attribuzione dello status di fuori sede.....</i>	<i>19</i>
<i>Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio.....</i>	<i>20</i>
<i>Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare</i>	<i>21</i>
TITOLO II REQUISITI	23
Art. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	23
<i>Comma 1 – Riferimenti normativi</i>	<i>23</i>
<i>Comma 2 - Soglie Economiche.....</i>	<i>23</i>
<i>Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine</i>	<i>24</i>
<i>Comma 4 – Studente indipendente</i>	<i>24</i>
<i>Comma 5 – Casi per i quali non si richiede aggregazione al nucleo familiare di origine.....</i>	<i>25</i>
<i>Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca</i>	<i>26</i>
<i>Comma 7 – ISEE corrente.....</i>	<i>26</i>
<i>Comma 8 – Attestazione ISEE con annotazione di omissioni e difformità</i>	<i>27</i>
<i>Comma 9 – Attestazione ISEE parzialmente attestata.....</i>	<i>28</i>
Art. 10 – REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI - Studenti non residenti in Italia	28

<i>Comma 1 – Redditi e patrimonio.....</i>	<i>28</i>
<i>Comma 2 - Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo.....</i>	<i>32</i>
<i>Comma 3 - Studenti tenuti a presentare l'ISEE.....</i>	<i>32</i>
<i>Comma 4 - Apolidia e protezione internazionale.....</i>	<i>32</i>
<i>Comma 5 - Doppia cittadinanza.....</i>	<i>33</i>
Art. 11 DISPOSIZIONI PER PASSAGGI DI CORSO, TRASFERIMENTI DI ATENEO E RINUNCE AGLI STUDI	33
<i>Comma 1 – Requisiti di merito e anno convenzionale di iscrizione.</i>	<i>33</i>
<i>Comma 2 Eventi di carriera e determinazione dell'anno convenzionale di prima immatricolazione o dell'anno convenzionale di prima iscrizione</i>	<i>34</i>
<i>Comma 3 - Presentazione della domanda di borsa di studio in caso di passaggio di corso, trasferimento di Ateneo, rinuncia con immatricolazione o iscrizione a nuovo corso di laurea – clausole ulteriori</i>	<i>36</i>
<i>Comma 4 – Immatricolazione con abbreviazione di carriera</i>	<i>36</i>
<i>Comma 5 – D.M. n. 418/2025. Modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.....</i>	<i>36</i>
Art. 12 REQUISITI DI MERITO	37
<i>Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno</i>	<i>37</i>
<i>Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo.....</i>	<i>38</i>
<i>Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale che proseguono gli studi in un corso di laurea magistrale a ciclo unico</i>	<i>39</i>
<i>Comma 4 – Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17</i>	<i>39</i>
<i>Comma 5 – Crediti formativi validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito.....</i>	<i>39</i>
<i>Comma 6 – Bonus.....</i>	<i>41</i>
<i>Comma 7 - Deroga ai requisiti minimi di merito</i>	<i>43</i>
Art. 13 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO	44
TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	45
Art. 14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	45
<i>Comma 1 – Termini.....</i>	<i>45</i>
<i>Comma 2 - Prove di ammissione.....</i>	<i>45</i>
<i>Comma 3 – Iscrizione al I anno.....</i>	<i>45</i>
<i>Comma 4 - Conseguimento di laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale</i>	<i>46</i>
<i>Comma 5 – Trasferimento della domanda di borsa di studio tra sedi dell'Agenzia</i>	<i>46</i>
<i>Comma 6 – Trasferimenti della domanda verso altro ente per il diritto allo studio</i>	<i>47</i>
Art. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	47

<i>Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio.....</i>	<i>47</i>
<i>Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line.....</i>	<i>48</i>
TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO	51
Art. 16 BORSE DI STUDIO	51
<i>Comma 1 – Fasce ISEE.....</i>	<i>51</i>
<i>Comma 2 – Importo delle borse di studio</i>	<i>51</i>
<i>Comma 3 – Riduzioni dell’importo di borsa di studio.....</i>	<i>51</i>
<i>Comma 4 – Incrementi dell’importo di borsa di studio</i>	<i>52</i>
<i>Comma 5 – Trattenute per servizi</i>	<i>52</i>
Art. 17 INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’	53
<i>Comma 1 – Destinatari</i>	<i>53</i>
<i>Comma 2 – Durata di concessione dei benefici</i>	<i>54</i>
<i>Comma 3 – Requisiti di merito</i>	<i>54</i>
<i>Comma 4 – Requisiti di reddito</i>	<i>55</i>
<i>Comma 5 – Benefici in denaro e in servizi</i>	<i>56</i>
<i>Comma 6 – Servizio di posto letto</i>	<i>56</i>
<i>Comma 7 - Servizio Di Accompagnamento Per Studenti Disabili Assegnatari Di Posto Alloggio Presso Le Residenze ADISU.....</i>	<i>56</i>
Art. 18 DISPOSIZIONI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	57
<i>Comma 1 - Definizione e Destinatari</i>	<i>58</i>
<i>Comma 2 - Requisiti di Merito (Crediti Formativi Universitari/Accademici)</i>	<i>58</i>
<i>Comma 3 - Importo della Borsa di Studio e Trattenute per Servizi</i>	<i>58</i>
<i>Comma 4 - Autocertificazione e Documentazione.....</i>	<i>59</i>
Art. 19 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE.....	59
<i>Comma 1 – Beneficiari.....</i>	<i>59</i>
<i>Comma 2 – Importo dell’integrazione di borsa.....</i>	<i>59</i>
<i>Comma 3 – Rimborso spese di viaggio.....</i>	<i>60</i>
<i>Comma 4 - Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione richiesta.....</i>	<i>60</i>
<i>Comma 5 - Assegnazione del contributo e liquidazione degli importi</i>	<i>60</i>
<i>Comma 6 – Studente fuori sede che partecipa a progetti di mobilità internazionale.....</i>	<i>61</i>
Art. 20 INTEGRAZIONE PER CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA	62
<i>Comma 1 - Principi Generali.....</i>	<i>62</i>
<i>Comma 2 - Criteri di individuazione del corso primario e secondario.....</i>	<i>62</i>

<i>Comma 3 - Assegnazione dell'integrazione</i>	62
Art. 21 PREMIO DI LAUREA	63
<i>Comma 1 – Destinatari e Requisiti di Accesso</i>	63
<i>Comma 2- Criteri di Assegnazione e Formulazione della Graduatoria</i>	63
<i>Comma 3 - Importo del Premio di Laurea</i>	64
<i>Comma 4 - Modalità di Richiesta e Autocertificazione</i>	64
<i>Comma 5 - Pubblicazione Graduatoria Idonei al Premio di Laurea</i>	65
Art. 22 SERVIZI ABITATIVI	65
<i>Comma 1 – Destinatari del beneficio</i>	65
<i>Comma 2 – Posti alloggio in convenzione</i>	66
<i>Comma 3 - Concessione e durata del beneficio</i>	66
<i>Comma 4 – Permanenza studente laureando</i>	67
<i>Comma 5 - Ripartizione dei posti alloggio</i>	68
<i>Comma 6 – Assegnazione e presa di possesso del posto letto</i>	69
<i>Comma 7 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale</i>	70
Art. 23 SERVIZI DI RISTORAZIONE	70
Art. 24 CONTRIBUTO TRASPORTI	71
Art. 25 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	72
<i>Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento</i>	72
<i>Comma 2 – Importo della tassa</i>	72
<i>Comma 3 – Rimborso della tassa</i>	73
<i>Comma 4 – Esonero tassa regionale</i>	73
TITOLO V GRADUATORIE	74
Art. 26 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	74
<i>Comma 1 – Ripartizione fondi</i>	74
<i>Comma 2- Criteri di ripartizione fondi tra i benefici messi a concorso</i>	74
<i>Comma 3 – Criteri di ripartizione fondi tra studenti iscritti ad anni successivi al primo e studenti iscritti al primo anno</i>	74
<i>Comma 4 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno</i>	75
<i>Comma 5 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti ad anni successivi al primo</i>	75
<i>Comma 6 – Valore giuridico delle graduatorie</i>	76
Art. 27 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	76
<i>Comma 1 – Graduatorie provvisorie e definitive</i>	76
<i>Comma 2 - Termini delle graduatorie</i>	78

<i>Comma 3 – Graduatorie di assegnazione dei benefici</i>	<i>78</i>
<i>Comma 4 – Graduatorie di aggiornamento</i>	<i>79</i>
Art. 28 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI.....	79
<i>Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno.....</i>	<i>79</i>
<i>Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo.....</i>	<i>81</i>
<i>Comma 3 – Studenti richiedenti borsa di studio per l'ulteriore semestre</i>	<i>81</i>
<i>Comma 4 – Integrazioni di borsa</i>	<i>82</i>
<i>Comma 5 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio</i>	<i>82</i>
<i>Comma 6 – Sospensione dei pagamenti</i>	<i>82</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	84
Art. 29 CONTROLLI.....	84
Art. 30 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	85
Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	86
Art. 32 NORME DI RINVIO.....	86
ALLEGATO A – TABELLA COMUNI.....	87
ALLEGATO B – TARIFFE MENSILI POSTO ALLOGGIO	90

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente bando di concorso è stato predisposto in applicazione dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2007 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”, che individua l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, quale ente strumentale per l’attuazione degli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, operante sull’intero territorio regionale con strutture decentrate e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”.
- Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
- Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’Art.12 del d.l. 06.11.2021 n. 152”.
- Circolare Ministeriale n. 13676 dell’11 maggio 2022 “Indicazioni relative alle modalità di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui all’Art.6, comma 1, del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decreto”.

- Legge n. 33 del 12 aprile 2022 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”.
- Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”.
- Decreto Ministeriale n. 933 del 2 agosto 2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”.
- Decreto Direttoriale MUR n. 180 del 28 febbraio 2025, recante aggiornamento per l’anno accademico 2025-2026 dei limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio.
- Decreto Direttoriale MUR n. 181 del 28 febbraio 2025 relativo all’aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio, così come determinati dal d.d. n. 317/2024 per l’anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8%.
- Decreto Ministeriale MUR n. 166 del 3 marzo 2025 recante per l’anno accademico 2025/2026, l’elenco dei paesi da intendere particolarmente poveri, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
- Decreto Ministeriale MUR n. 418 del 30 maggio 2025 che disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025-2026.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
- Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE).
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE++) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Programma FSC 2021.
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 4787 del 15 luglio 2022, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo.
- PR FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia, approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8461 finale dalla Commissione Europea in data 17 novembre 2022.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 19 giugno 2025 "L.R. 18/2007 – art. 5. Definizione di indirizzi e criteri per l'erogazione da parte di ADISU Puglia

delle Borse di studio *Benefici e Servizi* – Anno Accademico 2025/2026 – giusto DM n. 1320/2021, DD n. 180/2025 e DD n. 181/2025”.

- Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

ART. 1 FINALITA’

In conformità con quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, dal D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, ADISU Puglia disciplina l'accesso ai benefici a concorso per l'anno accademico 2025/26.

Dato atto del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021, recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia n. 42 del 3 luglio 2025 è stato emanato il presente bando per assegnare:

- ✓ Borse di studio;
- ✓ Servizi di ristorazione;
- ✓ Servizio alloggio;
- ✓ Premio di laurea;
- ✓ Contributi per la mobilità internazionale;
- ✓ Contributo per contemporanea iscrizione a due corsi di laurea

Le risorse per l'erogazione delle borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l’anno accademico 2025/26 derivano:

- dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;

- dai trasferimenti dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d'onore per gli studenti universitari;
- dalla quota del Fondo Integrativo Statale assegnato alla Regione Puglia dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- da uno specifico intervento a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, a valere sull'Asse Prioritario VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 "Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione", attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo tra PP.AA. pluriennale, tra Regione Puglia ed ADISU Puglia, da effettuarsi in tempi successivi alla pubblicazione del presente bando.

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il comune ove è ubicata la sede didattica presso cui lo studente frequenta il maggior numero di ore di lezione previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto per l'anno accademico cui il bando si riferisce, con l'esclusione delle ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

Per studente "in sede" si intende lo studente la cui residenza anagrafica coincide con il Comune sede prevalente del corso di studi frequentato.

Per studente "fuori sede" si intende lo studente che risiede in un comune diverso da quello individuato come sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori a sessanta minuti che prende alloggio presso strutture pubbliche o presso privati alle condizioni di cui al successivo art. 8.

Per studente pendolare si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede. Rientra in tale categoria anche lo studente che, pur avendo potenzialmente titolo allo status di fuori sede, vi rinuncia sin dal momento della presentazione della domanda di borsa di studio.

Nell'Allegato A sono elencati i comuni per i quali è stato stabilito che i tempi di percorrenza sono compresi nella predetta fascia oraria rispetto alle sedi principali delle Università e degli Istituti.

C) ANNO CONVENZIONALE DI IMMATRICOLAZIONE

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è l'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario.

Casi particolari sono disciplinati dall'art. 11.

D) ANNO CONVENZIONALE DI PRIMA ISCRIZIONE

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale è l'anno accademico durante il quale lo studente si iscrive, dopo aver conseguito la laurea triennale, per la prima volta ad un corso di laurea magistrale.

Casi particolari sono disciplinati dall'art. 11.

I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione che corrisponde:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario fino all'A.A. 2025/26 compreso;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi a partire dal primo anno.

E) CORSI S.T.E.M.

Si tratta di specifici corsi di studio attivati dalle Università nelle aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. In applicazione della circolare 13676 dell'11 maggio 2022, ADISU Puglia identifica come corsi S.T.E.M. quelli attivati nelle classi di laurea di cui all'indirizzo

<http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

F) ANNO ACCADEMICO ADISU

Con riferimento all'erogazione dei servizi di residenzialità e ristorazione riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, l'anno

accademico ADISU Puglia 2025/26 ha inizio in data 01/10/2025 e si conclude in data 30/09/2026.

Con riferimento all'erogazione dei servizi di residenzialità e ristorazione riservati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, l'anno accademico ADISU Puglia 2025/26 ha inizio in data 01/01/2026 e si conclude in data 31/12/2026.

G) PORTALE STUDENTI

È il portale studenti.adisupuglia.it, piattaforma informatica dedicata alle comunicazioni con ADISU-Puglia, alla presentazione di istanze e alla gestione dei benefici e servizi erogati da ADISU-Puglia.

H) ISTANZA DIGITALE

Modulo informatico disponibile sul portale studenti, finalizzato alla presentazione di richieste verso l'Agenzia.

I) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

Documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare propedeutico al rilascio dell'attestazione ISEE.

J) ATTESTAZIONE ISEE

Documento sintetico, all'interno del quale sono riportati, sulla base delle informazioni inserite nella DSU, i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e gli indicatori ISR, ISP, ISE, ISEE e il valore della scala di equivalenza. Ai fini della partecipazione al concorso, è necessario che l'attestazione ISEE sia applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

K) ISEE

Indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Ai fini della partecipazione al concorso, è necessario che il parametro ISEE sia inferiore alla soglia indicata all'art. 9

L) ISPE

Indicatore calcolato dividendo il parametro ISP per la scala di equivalenza riportati nell'attestazione ISEE. Ai fini della partecipazione al concorso, è necessario che il parametro ISPE sia inferiore alla soglia indicata all'art. 9.

M) STUDENTE IDONEO

È lo studente in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. Questi non è assegnatario di borsa di studio.

N) STUDENTE BENEFICIARIO

È lo studente in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso cui è stata assegnata una borsa di studio.

ART. 3 DESTINATARI

Comma 1 - Corsi di studio

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli 9 e 12, iscritti per l'Anno Accademico 2025/26:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Gli studenti iscritti contestualmente a corsi dell'Università del Salento e alla Scuola Superiore ISUFI concorrono ai benefici ADISU limitatamente alla quota in denaro e al servizio mensa.

Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori

Possono partecipare al presente bando gli studenti che si iscrivono presso una delle seguenti Istituzioni:

- ✓ Università degli Studi di Bari “A. Moro”
- ✓ Politecnico di Bari
- ✓ Conservatorio “N. Piccinni” – Bari
- ✓ Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)
- ✓ Accademia di Belle Arti di Bari

- ✓ Libera Università Mediterranea “G. Degennaro” - Casamassima (BA)
- ✓ Istituto Universitario Bona Sforza – Bari
- ✓ Università degli Studi di Foggia
- ✓ Conservatorio “U. Giordano” – Foggia
- ✓ Accademia di Belle Arti di Foggia
- ✓ Università del Salento
- ✓ Conservatorio “T. Schipa” – Lecce
- ✓ Accademia di Belle Arti di Lecce
- ✓ Conservatorio “G. Paisiello” – Taranto

D’ora in poi tutte indicate come Università quando non diversamente riportato.

Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivano all’Università per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello o di secondo livello, si iscrivano all’Università per conseguire una ulteriore laurea di primo o secondo livello;
- in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivano di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello;
- beneficino di borse di studio, in denaro e/o in servizi, per lo stesso anno accademico da altri Enti pubblici e privati;
- abbiano già beneficiato dell’idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario.

Comma 4 – Studenti iscritti a corsi interateneo e interregionali

Gli studenti iscritti a corsi interateneo aventi sede in Regioni diverse presentano domanda di borsa di studio presso l’Ente per il Diritto allo Studio della Regione ove è ubicata la sede amministrativa del corso di studi frequentato;

Nei confronti di tali studenti si applicano le previsioni del bando di concorso dell’Ente per il Diritto allo Studio di riferimento della sede amministrativa del corso di studi frequentato.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA

Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:

- a) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2025 per prestazioni universitarie, superiore al limite di **€ 26.000,00**;
- b) valore dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2025 superiore al limite di **€ 56.000,00**;
- c) Presentazione di attestazione ISEE 2025 non applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio;
- d) il conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello per l'A.A. 2025/26;
- e) il possesso di un titolo avente valore legale rilasciato dagli Istituti superiori di grado universitario, per l'A.A. 2025/26;
- f) il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università per l'A.A. 2025/26 presso una Università di cui all'art. 3, c. 2, al corso di laurea indicato in domanda;
- g) iscrizione oltre l'ulteriore semestre, calcolato a partire dall'anno convenzionale di prima immatricolazione presso un qualsiasi Ateneo italiano
- h) mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università, al 1° anno fuori corso o al primo anno della laurea magistrale, per l'A.A. 2025/26;
- i) per gli studenti diversamente abili, mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università, al 2° anno fuori corso o al primo anno della laurea magistrale, per l'A.A. 2025/26;
- j) la rinuncia agli studi o la sospensione durante l'A.A. 2025/26, entro il 30/09/2026;
- k) la rinuncia alla borsa di studio relativamente all'A.A. 2025/26;
- l) la mancanza del requisito di merito minimo entro il 30/11/2026 per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale;
- m) la mancanza della comunicazione, entro il 28/02/2027, attestante il conseguimento del requisito di merito previsto dal presente bando per gli iscritti al primo anno;
- n) per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o delle scuole di specializzazione, la mancata ammissione all'anno successivo a quello di conseguimento della borsa di studio;

- o) la dichiarazione di crediti non corrispondenti a quelli accertati dall'Agenzia ovvero autocertificazioni di situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l'A.A. 2025/26;
- p) l'assegnazione dell'idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario;
- q) l'ottenimento di benefici e servizi, per lo stesso anno di corso di laurea, erogati da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- r) iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca con Borsa di Studio erogata da altri Enti pubblici o privati;
- s) la mancata allegazione della documentazione dei redditi stranieri entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio o l'incompletezza delle informazioni in essa riportate, rispetto alle previsioni di cui all'art. 10;
- t) la mancata presentazione del permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda da parte di studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria;
- u) la presentazione di un'attestazione ISEE per la quale risulti la non veridicità dei dati dichiarati o autocertificati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in conformità alla normativa vigente;
- v) in caso di sottoscrizione di piano di rateizzazione, la mancata regolarità nei pagamenti;
- w) la presentazione di domanda di borsa di studio per il medesimo anno di corso presso qualunque ente per il diritto allo studio universitario per un numero di anni superiore a 3 (tre);
- x) in caso di contestuale iscrizione a due corsi di laurea per il medesimo anno accademico, la presentazione della domanda di borsa di studio con inversione del corso primario e secondario.

Lo studente può sanare la causa di esclusione di cui alla lettera p) entro i termini previsti per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 27, con rinuncia al precedente beneficio e restituzione dei benefici percepiti nei precedenti anni accademici.

La revoca dei benefici dovuta all'esclusione di cui alla lett. j) non si applica allo studente che rinuncia agli studi per procedere all'immatricolazione ad un nuovo corso di laurea nello stesso anno solare.

I benefici saranno revocati a seguito di controllo sulle dichiarazioni rese dagli studenti e risultate non veritiere o irregolari rispetto ai requisiti presenti nel bando, anche in una fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

ART. 5 CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia:

- a) i provvedimenti di revoca del beneficio per dichiarazioni non veritiere riguardanti i requisiti economico-patrimoniali;
- b) le situazioni debitorie, non rientranti nei piani di rateizzazione, nei confronti dell'ADISU Puglia;
- c) la presenza di provvedimenti di espulsione dalle residenze dell'ADISU Puglia;
- d) situazioni dalle quali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L'esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa di studio e dei servizi effettivamente fruiti, nonché l'eventuale applicazione della sanzione, in base a quanto disciplinato nel Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti e delle modalità di restituzione dei benefici, nonché degli altri benefici concessi in base all'esito della stessa domanda.

Si precisa che lo studente può presentare istanza di rinuncia alla borsa di studio e restituire benefici entro i tre anni accademici successivi a quello di assegnazione degli stessi.

ART. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI

Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più un semestre, a partire dall'anno convenzionale di immatricolazione, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Per le Scuole di specializzazione, i Dottorati di ricerca i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.

Comma 2 – Ulteriore semestre

Gli studenti che risultino vincitori di borsa di studio per ulteriore semestre hanno diritto a percepire un importo in denaro pari alla metà di quello spettante per tipologia studente e fascia di appartenenza. Limitatamente ai servizi, il beneficio assegnato coprirà l'intero anno accademico.

ART. 8 STUDENTE FUORI SEDE

Comma 1 – Attribuzione dello status di fuori sede

Ai fini dell'attribuzione dello status di fuori sede, gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede prevalente del corso di studi frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a **sessanta minuti**, calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa **(si veda la tabella dei Comuni)** possono:

- richiedere l'assegnazione di posto letto presso le residenze messe a disposizione da ADiSU Puglia;
- richiedere l'assegnazione di posto letto presso una struttura convenzionata con ADiSU Puglia;
- **limitatamente agli studenti dichiarati idonei non assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive**, prendere alloggio a titolo oneroso, presso la sede prevalente del corso di studi frequentato, stipulando contratto di locazione con privati.

Indipendentemente dall'opzione scelta,

- gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale devono mantenere l'alloggio presso la sede prevalente del corso di studi frequentato per almeno 10 mesi nell'anno accademico 2025/26, ossia ricompresi nel periodo **dal 01/10/2025 al 30/09/2026**.
- gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione devono mantenere l'alloggio presso la sede prevalente del corso di studi frequentato

per almeno 10 mesi nell'anno accademico 2025/26, ossia ricompresi nel periodo
dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Qualora lo studente risieda in una località, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a **sessanta minuti** e il Comune di riferimento rientri nella sopramenzionata tabella dei Comuni di residenza “in sede” o “pendolari”, lo studente potrà richiedere l’attribuzione dello status di fuori sede previa presentazione di certificazione di distanza chilometrica della località di residenza rispetto al centro abitato, rilasciata dal proprio Comune di residenza. Lo studente dovrà comunque prendere alloggio presso la sede prevalente del corso di studi frequentato, alle condizioni soprariportate.

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede e produce reddito in Italia seguono le disposizioni previste per gli studenti residenti in Italia e dichiarano quale comune di residenza quello in cui risiede il nucleo stesso.

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede e non produce redditi in Italia seguono le disposizioni previste per gli studenti residenti in Italia che risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede prevalente del corso di studi frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessanta minuti.

In fase di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente avente titolo può rinunciare allo status di fuori sede e dichiararsi pendolare, in tal caso non avrà più diritto a richiedere il posto alloggio in una delle strutture residenziali dell’ADISU o a presentare contratto di locazione.

Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, considerati “Fuori Sede” ai sensi del precedente comma 1, idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una Residenza dell’ADISU Puglia, per confermare tale tipologia devono presentare, entro il 11/11/2025 copia di uno o più contratti di locazione a titolo oneroso, debitamente registrati, di durata complessiva non inferiore a 10 mesi nell’A.A. 2025/26, nel periodo ricompreso tra il 01/10/2025 e il 30/09/2026, intestati allo studente o di cui lo studente risulti beneficiario in via esclusiva, con le modalità indicate

all'art. 15, comma 2. In particolare, non rileva il caricamento di documenti differenti a titolo esemplificativo la sola registrazione del contratto

Per gli studenti fuori sede iscritti alle Scuole di Specializzazione e al Dottorato il contratto di locazione deve essere consegnato dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026.

Per gli studenti iscritti presso sedi universitarie in cui non sono presenti residenze e/o offerte di posti alloggio da parte dell'ADISU Puglia, il periodo di copertura contrattuale di 10 mesi potrà decorrere dal 01/09/2025.

Nelle more di tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo all'ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare

Sarà corrisposta la Borsa di Studio “Pendolare” e non già quella “Fuori Sede” agli studenti che:

- a) iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, abbiano il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a 10 mesi nel periodo ricompreso tra il 01/10/2025 e il 30/09/2026;
- b) iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, abbiano il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a 10 mesi nel periodo ricompreso tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026;
- c) **idonei assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive** non adempiano a quanto necessario per l'effettiva presa di possesso del posto letto nei termini di cui all'art. 22, comma 6;
- d) **idonei assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive** rinuncino all'alloggio dopo la pubblicazione delle graduatorie o incorrano nella revoca dello stesso;
- e) **idonei non assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive** convocati a seguito di scorrimento entro il **16 ottobre 2025, rinuncino al posto letto in residenza Adisu;**

- f) **idonei non assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive**, presentino contratti di locazione riferiti ad immobili non ricadenti nel comune sede prevalente del corso di studi presentato;
- g) **idonei non assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive**, non provvedano all'invio dell'istanza relativa alla comunicazione dei dati di registrazione del contratto di locazione;
- h) **idonei non assegnatari di posto letto nelle graduatorie definitive**, non presentino copia del contratto di locazione entro nei termini e nelle modalità previste dall'art. 15, c. 2 lettera C;
- i) non comunichino all'ADiSU Puglia, entro 45 giorni dal cambio del domicilio, il verificarsi dell'evento e non presentino anche copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso;
- j) considerati "Fuori Sede" lascino o perdano il domicilio a titolo oneroso.

TITOLO II REQUISITI

ART. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l'attestazione specifica riportante la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)".

LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE NON APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RIFERITE ALLO STUDENTE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti al momento della partecipazione al concorso.

Comma 1 – Riferimenti normativi

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che dovrà riportare la dicitura "SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" e sulla base dell'ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, D.M. N. 101 del 9 agosto 2019, attuativo dell'articolo 10, comma 2 del citato D. Lgs. n. 147/2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal DPCM 2013 n. 159 e dal DM n. 497 del 31 dicembre 2019, per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve essere presentata ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) tramite il sistema INPS che rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

I dati dell'Attestazione ISEE saranno successivamente acquisiti dall'Agenzia direttamente dalla banca dati INPS e trasferiti d'ufficio nelle singole domande di borsa ai fini della valutazione e conseguente elaborazione delle graduatorie.

Comma 2 - Soglie Economiche

In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 19 giugno 2025:

- l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € **26.000,00**;
- l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di € **56.000,00**.

Ai soli fini della determinazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ADISU PUGLIA detraerà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2023, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 5 del DPCM n.159/2013.

Il valore ISPE è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine

Il nucleo familiare è definito ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 e ss.mm.ii. e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito, di norma, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

Disposizioni specifiche sono previste in relazione a genitori, coniugi, fratelli, figli non conviventi, per le quali si rimanda esplicitamente alla normativa vigente.

Si precisa che lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, salvo le previsioni di cui al comma successivo.

La presentazione di attestazione ISEE con l'indicazione della composizione del nucleo familiare difforme da quanto disposto dalla normativa vigente comporta l'esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 4 – Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

b) redditi propri dello studente derivanti da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, l'ISEE per prestazione universitarie deve essere presentato con aggregazione al nucleo familiare di origine.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza. La predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge o del convivente di fatto, deve richiedere un ISEE per prestazioni universitarie con aggregazione al nucleo familiare d'origine, senza il coniuge o il convivente di fatto.

Al di fuori delle previsioni di cui al successivo comma, la presentazione di attestazione ISEE con nucleo familiare diverso da quello della famiglia di origine in assenza della condizione di studente indipendente comporta l'esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 5 – Casi per i quali non si richiede aggregazione al nucleo familiare di origine

Lo studente che non abbia i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione;
- è studente apolide;
- è in possesso di attestazione di estraneità di rapporti affettivi ed economici con i genitori, rilasciata dal Comune di residenza o di analogo provvedimento giudiziario rilasciato in data antecedentemente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- è stata dichiarata, in sede giudiziaria, la perdita della potestà genitoriale di entrambi i genitori.

Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario connesse ai corsi di dottorato di ricerca, lo studente può avvalersi dell'ISEE applicabile alla generalità delle prestazioni, con l'unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario.

Comma 7 – ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

In questi casi è possibile presentare il modello ISEE corrente che aggiorna il valore dell'Indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e /o i patrimoni relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato.

Per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità nonché alternativamente:

- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti del nucleo familiare. La variazione deve essersi verificata posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria (ad esempio per le DSU presentate nel 2025 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2023).
- variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
- una variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno e può anche essere cumulata con le variazioni di cui al primo o al secondo punto.

Diversi sono anche i termini di scadenza a seconda del tipo di modifica apportata:

- il modello ISEE corrente aggiornato solo nella componente patrimoniale oppure completamente, cioè sia sui redditi che sui patrimoni, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione, così come previsto per l'ISEE ordinario;
- in caso di variazione della sola componente reddituale, il modello ISEE corrente scade dopo sei mesi dalla presentazione;
- in caso di ulteriori variazioni circa la situazione occupazionale o la fruizione dei trattamenti il modello ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi.

Nel caso di mancato rinnovo dell'ISEE corrente, sarà considerato l'ISEE ordinario.

Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE CORRENTE, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

Comma 8 – Attestazione ISEE con annotazione di omissioni e difformità

Nel caso di attestazioni ISEE con annotazioni di omissione/difformità, ADISU Puglia procederà comunque all'acquisizione dei dati dall'INPS e utilizzerà l'informazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e alla collocazione dello studente in una determinata fascia di reddito.

Tali attribuzioni ed assegnazioni sono da intendersi come provvisorie e saranno mantenute sino alla presentazione di richiesta di sostituzione del documento difforme da parte dello studente interessato o alla verifica dei dati indicati nella DSU da parte dei competenti uffici dell'Agenzia. Contestualmente, la posizione dello studente risulterà sospesa dalle liquidazioni sino alla regolarizzazione della propria posizione, mentre sarà comunque garantita la fruizione dei servizi.

Tutti gli studenti avranno evidenza della presenza di omissioni o difformità mediante apposita segnalazione presente nell'area riservata del portale studenti.ADISUpuglia.it. Tale segnalazione costituisce notifica all'interessato.

Ai fini della regolarizzazione della propria posizione, lo studente che presenta un'attestazione ISEE con omissioni e difformità dispone di due alternative:

1) presentare entro il 31/12/2025 una nuova DSU - idonea ad eliminare le omissioni o difformità rilevate nella precedente Attestazione ISEE - e comunicare tempestivamente tramite portale studenti la notizia del rilascio della nuova Attestazione ISEE alla sede territoriale di riferimento;

2) qualora lo studente ritenga che le annotazioni riportate sull'attestazione ISEE non siano corrette, presentare/inoltare tramite portale studenti la documentazione ritenuta necessaria e specificamente richiesta per la verifica dei dati presenti nella dichiarazione annotata di difformità e/o irregolarità. Tale documentazione andrà richiesta direttamente dallo studente all'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i dati rilevanti per la DSU all'Agenzia delle Entrate.

Comma 9 – Attestazione ISEE parzialmente attestata

L'attestazione ISEE parzialmente attestata è un'attestazione che, seppure disponibile, non riporta il calcolo di tutti gli indicatori che il cittadino ha richiesto. In particolare, qualora l'indicatore mancante sia riferito alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio, la presentazione di tale attestazione comporterà l'esclusione dalle graduatorie.

ART. 10 – REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI - STUDENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Comma 1 – Redditi e patrimonio

Gli studenti i cui nuclei familiari non risiedono sul territorio italiano, possessori di redditi e patrimoni prodotti al di fuori del medesimo territorio italiano, nel rispetto della disciplina sull'autocertificazione, devono dichiarare in domanda:

1. i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2024;
2. il patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto all'estero al 31/12/2024;
 - a) i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari ad € 500,00 al metro quadrato;
 - b) i patrimoni mobiliari espressi in valuta locale sono convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2024 derivato da fonti istituzionali;
3. il numero dei componenti il nucleo familiare;

4. il possesso o non possesso di beni mobili (es. conti correnti, libretti di risparmio, conti deposito, investimenti, ecc.) da parte di ogni componente del nucleo familiare.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 4 del DPR 445/2000, detti studenti devono allegare alla domanda di borsa di studio la documentazione attestante le suddette condizioni familiari, economiche e patrimoniali, rilasciata dall'Autorità competente per il territorio del Paese nel quale risiede la famiglia, nel quale sono stati prodotti i redditi e i patrimoni sono posseduti.

È strettamente necessario che ogni documento sia rilasciato dall'autorità pubblica competente per il territorio del paese in cui risiede il nucleo familiare, in cui sono detenuti i redditi e i beni.

***Chiarimento su "autorità competente":** per autorità competente si intende esclusivamente un ente o istituzione pubblica legalmente autorizzata a rilasciare certificazioni ufficiali (es. autorità fiscali, uffici comunali, enti di previdenza sociale nazionali). Documenti come dichiarazioni giurate (affidavit), anche se tradotti, legalizzati o apostillati, non sono generalmente considerati sufficienti a meno che non siano esplicitamente rilasciati da un'autorità pubblica riconosciuta o specificamente consentiti da accordi internazionali o leggi nazionali ai fini della certificazione di fatti, stati e qualità personali per procedure amministrative.*

La suddetta documentazione dev'essere **tradotta in lingua italiana, legalizzata o apostillata**, ai sensi della normativa vigente, e allegata alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio.

La mancata presentazione di tutti i documenti richiesti, o la presentazione di documenti non rilasciati da autorità competenti, non correttamente tradotti o non regolarmente legalizzati/apostillati, comporterà l'esclusione automatica dal concorso per la borsa di studio.

Nel caso di Paesi in cui vi siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato

in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine. Tale attestazione dovrà essere successivamente legalizzata dalla Prefettura competente per territorio in Italia, ai sensi della legge italiana.

In ogni caso dalla suddetta documentazione deve risultare:

- la composizione del nucleo familiare, per la cui definizione si applicano le medesime disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio; di seguito casi particolari:
 - nucleo familiare con un solo genitore
 - In caso di divorzio occorre l'atto di divorzio o di separazione;
 - In caso di morte di uno dei genitori, occorre il certificato di morte, salvo non sia già stato presentato all'Azienda in anni accademici antecedenti;
 - In caso di mancato riconoscimento da parte del padre, occorre il certificato di nascita dello studente;
 - In caso di genitore irreperibile, occorre certificazione dell'irreperibilità rilasciata dalle autorità competenti;
 - In caso di presenza di un tutore nello stato di famiglia, occorre l'atto di nomina del tutore emanato dalle autorità competenti;
 - studente orfano, occorre presentare i certificati di morte di entrambi i genitori, salvo non siano già stati presentati all'Azienda in anni accademici antecedenti;
 - presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati, occorre presentare i certificati di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
 - presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure deve essere specificato nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2024, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna

attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2024);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2024 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2023; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2024 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore dei beni mobili (es. conto corrente bancario) di ciascun singolo componente del nucleo familiare posseduti o meno al 31 dicembre 2024; ciò deve includere tutte le tipologie di attività finanziarie, quali conti correnti, conti di risparmio, conti deposito, portafogli di investimento e qualsiasi altra forma di ricchezza mobiliare. Anche in assenza di tali beni, è richiesta una specifica certificazione dell'autorità competente che attesti l'assenza di beni mobili, dichiarando esplicitamente questa condizione.
- L'eventuale invalidità o handicap dichiarata dallo studente dev'essere attestata con certificato rilasciato nel paese d'origine convertito dalla competente ASL Italiana che indichi la percentuale d'invalidità.

L'eventuale presentazione dell'ISEE parificato non esonera lo studente dal presentare la sopramenzionata documentazione.

In sede di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente è tenuto al caricamento della documentazione così come sopra indicata tramite il portale studenti, nell'apposita sezione relativa ai redditi esteri.

Entro il termine di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente è tenuto anche a presentare tutta la documentazione **in originale** presso gli uffici della sede territoriale di riferimento o a mezzo raccomandata A/R.

La mancata presentazione della documentazione in originale comporta l'esclusione.

Comma 2 - Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultino "particolarmente poveri e in via di sviluppo", devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale - come da D.M. n. 166 del 3 marzo 2025 (*Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia*).

Comma 3 - Studenti tenuti a presentare l'ISEE

Gli studenti che non posseggono la cittadinanza italiana i cui nuclei familiari risiedono sul territorio italiano e percepiscono redditi e/o posseggono patrimoni in Italia, ai fini della valutazione della condizione economica familiare, devono presentare la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, quindi devono produrre l'ISEE. Gli studenti che posseggono redditi e patrimoni, in parte in Italia e in parte all'estero, devono dichiararli in sede di compilazione della DSU ai fini della certificazione ISEE.

Comma 4 - Apolidia e protezione internazionale

Gli studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria, attestato con permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità Diplomatiche del Paese d'origine. Per questi studenti, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si tiene conto dei soli redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, pertanto, essi sono tenuti alla presentazione dell'attestazione ISEE 2025. Gli studenti di cui al presente comma devono allegare, a pena

di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità dal quale risulti lo *status* di cui trattasi;
- b) copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2025 valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

Gli studenti in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, per i quali sia in corso la procedura amministrativa, o giudiziale, tendente all'ottenimento della protezione internazionale, sono tenuti ad allegare alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio, copia della domanda di Protezione inoltrata alla Questura del luogo di residenza o alla Polizia di frontiera, nonché, il permesso di soggiorno provvisorio o titolo equipollente rilasciato dalla Questura dietro presentazione della medesima relativa istanza. Si precisa che, per gli studenti di cui al presente comma, l'eventuale liquidazione dei benefici in denaro è sospesa perché condizionata dalla integrazione in domanda del permesso di soggiorno attestante lo status di cui trattasi; i benefici in servizi, invece, erogati da subito, anche in pendenza della condizione di cui sopra, saranno oggetto di recupero in denaro per l'ipotesi di omessa consegna del permesso di soggiorno attestante lo status.

Comma 5 - Doppia cittadinanza

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana, prevale quest'ultima.

ART. 11 DISPOSIZIONI PER PASSAGGI DI CORSO, TRASFERIMENTI DI ATENEIO E RINUNCE AGLI STUDI

Comma 1 – Requisiti di merito e anno convenzionale di iscrizione.

I requisiti di merito di cui all'art. 12, che devono essere posseduti dagli studenti ai fini della partecipazione al presente bando di concorso, sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione che corrisponde:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'A.A. 2025/26 compreso;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi a partire dall'anno accademico di prima iscrizione al primo anno di un corso laurea magistrale fino all'A.A. 2025/26 compreso.

Comma 2 Eventi di carriera e determinazione dell'anno convenzionale di prima immatricolazione o dell'anno convenzionale di prima iscrizione

Nei casi di passaggio di corso, di trasferimento di Ateneo o di rinuncia con successiva nuova immatricolazione o iscrizione a nuovo corso di laurea, ai fini della determinazione dell'anno convenzionale di prima immatricolazione o dell'anno convenzionale di prima iscrizione si procede nelle seguenti modalità:

1) Passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria con iscrizione ad anni successivi al primo

In questo caso, l'anno convenzionale di prima immatricolazione o l'anno convenzionale di prima iscrizione coincidono con il primo anno di immatricolazione o di iscrizione al primo anno della carriera precedente al passaggio o trasferimento. I crediti convalidati dal nuovo corso di studi sono validi ai fini della presentazione della domanda di borsa di studio, purché relativi ad insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente e convalidati dal Consiglio di Dipartimento.

2) Passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria con iscrizione al I anno qualora il nuovo corso di studi non abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione o prima iscrizione e l'anno convenzionale di prima immatricolazione o di prima iscrizione coincidono con l'anno di immatricolazione o di prima iscrizione al corso di studi cui lo studente risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26.

3) Passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria con iscrizione al I anno qualora il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione o prima iscrizione e l'anno convenzionale di prima immatricolazione o di prima iscrizione coincidono con l'anno di immatricolazione o di prima iscrizione al corso di studi cui lo studente risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26.

Al tempo stesso, i crediti riconosciuti nel corso di studi non sono validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

4) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione al I anno qualora il nuovo corso di studi non abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione o prima iscrizione e l'anno convenzionale di prima immatricolazione o di prima iscrizione coincidono con l'anno di immatricolazione o di prima iscrizione al corso di studi cui lo studente risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26.

5) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione al I anno qualora il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione o prima iscrizione e l'anno convenzionale di prima immatricolazione o di prima iscrizione coincidono con l'anno di immatricolazione o di prima iscrizione al corso di studi cui lo studente risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26.

Al tempo stesso, i crediti riconosciuti nel corso di studi non sono validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

6) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione con iscrizione ad anni successivi al I qualora il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, ma lo studente dovrà conseguire i requisiti di merito relativi all'anno di corso cui è stato iscritto.

A tal fine i crediti riconosciuti o convalidati non sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

Comma 3 - Presentazione della domanda di borsa di studio in caso di passaggio di corso, trasferimento di Ateneo, rinuncia con immatricolazione o iscrizione a nuovo corso di laurea – clausole ulteriori

Fermo restando il possesso dei requisiti di merito in funzione dell'anno convenzionale di iscrizione, ai fini della presentazione della domanda di borsa di studio lo studente dovrà trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non aver mai presentato domanda di borsa di studio in relazione all'anno convenzionale cui risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26;
- in caso di precedente assegnazione del beneficio per il medesimo anno convenzionale di iscrizione cui lo studente risulterà iscritto per l'anno accademico 2025/26, aver presentato rinuncia al precedente beneficio assegnato. In tale ipotesi, lo studente dovrà altresì aver completato la restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei corrispettivi dei servizi fruiti oppure dovrà aver sottoscritto piano di rateizzazione delle somme dovute ed essere in regola con i pagamenti.

Con riferimento alla presentazione della domanda di borsa di studio a seguito di rinuncia al precedente beneficio assegnato per il medesimo anno convenzionale di iscrizione, si precisa che tale operazione è consentita per un massimo di tre volte.

Comma 4 – Immatricolazione con abbreviazione di carriera

Sono esclusi dal novero dei destinatari del presente bando, per l'anno accademico in corso e per gli anni successivi, gli studenti che, in virtù di frequenza e/o conclusione di percorsi formativi diversi da corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si immatricolano direttamente ad anni successivi al primo, senza aver mai effettuato iscrizione al primo anno di un corso di laurea.

Comma 5 – D.M. n. 418/2025. Modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 418 del 30 maggio 2025, gli studenti immatricolati per l'anno accademico 2025/2026 presso le facoltà di

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria al “semestre filtro”, sono ammessi a presentare domanda di borsa di studio di cui al presente bando.

Al termine del semestre filtro e per i soli studenti che siano stati iscritti ad esso, ADISU Puglia procederà alla riapertura del modulo di domanda per i benefici per l’a.a. 2025/2026. Ferma restando l’impossibilità di erogare la borsa di studio durante tale periodo, agli studenti che abbiano presentato domanda di benefici potranno essere riconosciuti i servizi mensa e posto alloggio.

Si provvederà con delibera del Consiglio di amministrazione a modificare il presente Bando per le parti che risulteranno eventualmente non compatibili con le indicazioni o i contenuti del Ministero.

ART. 12 REQUISITI DI MERITO

Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno

a) Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del corso di laurea frequentato:

- entro il 10/08/2026, per ottenere l’importo intero della borsa di studio;
- entro il 30/11/2026, per ottenere metà dell’importo in denaro.

b) Corsi di laurea magistrale

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati durante l’anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio:

- entro il 10/08/2026, per ottenere l’importo intero della borsa di studio;
- entro il 30/11/2026, per ottenere metà dell’importo in denaro.

c) Dottorato di Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l’ammissione al 2° anno di corso.

Ai fini della determinazione dell’anno di corso si terrà conto dell’anno accademico di effettiva attivazione dei corsi.

d) Scuole di Specializzazione

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

Ai fini della determinazione dell'anno di corso si terrà conto dell'anno accademico di effettiva attivazione dei corsi.

Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo

I requisiti di merito si calcolano a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano.

Al fine del computo degli anni di iscrizione e purché lo studente, in tale anno, non abbia svolto alcun atto di carriera, non si terrà conto:

- 1) dell'anno di svolgimento del servizio civile;
- 2) per le studentesse, dell'anno di nascita di ciascun figlio;
- 3) di gravi e prolungate infermità certificate.

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti e approvati dal Consiglio di Dipartimento per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio.

a) Corsi di Laurea

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 10/08/2025, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

b) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere, entro il 10/08/2025, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

c) Corsi di Laurea Magistrale

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10/08/2025, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

d) Corsi di Dottorato di Ricerca

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

Ai fini della determinazione dell'anno di corso si terrà conto dell'anno accademico di effettiva attivazione dei corsi.

e) Scuole di Specializzazione

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento.

Ai fini della determinazione dell'anno di corso si terrà conto dell'anno accademico di effettiva attivazione dei corsi.

Inoltre, onde consentire la formulazione o l'eventuale aggiornamento della stessa, gli studenti dovranno comunicare all'Agenzia l'avvenuto conseguimento del requisito richiesto.

f) Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei, tenendo conto della data di effettivo superamento delle prove d'esame, indipendentemente dalla data di convalida.

Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale che proseguono gli studi in un corso di laurea magistrale a ciclo unico

Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno. In tal caso si applicheranno le indicazioni previste dall'art. 11 e dal presente articolo, in particolare non saranno considerati cfu rivenienti da convalide.

Comma 4 – Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17

Gli studenti iscritti presso le Istituzioni universitarie della Regione Puglia, che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi previsti dal D.M. 616/17, possono presentare domanda per accedere ai benefici, fermo restando il possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Comma 5 – Crediti formativi validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito.

Si considerano validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito i crediti conseguiti in relazione ad attività didattiche inserite nel piano di studi, svolte e superate in data successiva a quella di immatricolazione o di prima iscrizione al corso di studi frequentato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini del calcolo dei crediti per il raggiungimento del requisito minimo di merito, si terrà conto di quanto segue.

Lett. A) Crediti computabili ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito è possibile considerare:

1. crediti relativi alle attività formative di cui si compone il piano di studi, la cui frequenza sia stata maturata e i cui esami siano stati superati in data successiva a quella di prima iscrizione al corso di studi per il quale si richiede il beneficio;
2. in caso di passaggio di corso, crediti relativi agli esami presenti nel piano di studio e riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, sostenuti e verbalizzati entro il 10/08/2025, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 11;
3. in caso di passaggio di corso, crediti formativi in attesa di convalida relativi ad esami sostenuti, superati e verbalizzati, entro il 10/08/2025, nel precedente corso di studi con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 11;
4. per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, crediti derivanti da esami in attesa di convalida, sostenuti all'estero nell'ambito del programma, superati entro il 10/08/2025, nella misura che, da accordo di mobilità, sarà convalidata nel piano di studi.

Lett. B) Crediti non computabili ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito non è possibile considerare:

1. crediti derivanti da esami soprannumerari rispetto al proprio piano di studi;
2. crediti derivanti dal superamento di moduli di esame o da prove parziali;
3. crediti conseguiti dallo studente nell'ambito di ulteriori percorsi universitari, acquisiti dallo studente prima iscrizione al corso di studi frequentato, anche se convalidati dall'istituzione universitaria all'interno del piano di studio;
4. crediti acquisiti per il conseguimento di altri titoli di studio e crediti convalidati in relazione ad attività formative e/o professionali svolte antecedentemente alla prima iscrizione al corso di studi frequentato;
5. crediti conseguiti dallo studente nell'ambito di master e altri percorsi formativi, anche se convalidati dall'istituzione universitaria/accademica all'interno del piano di studi;

6. crediti conseguiti dallo studente nell'ambito di ulteriori percorsi universitari non convalidati dall'istituzione universitaria/accademica all'interno del piano di studi, anche se acquisiti nel corso della carriera universitaria;
7. crediti derivanti da certificazioni linguistiche e informatiche, qualora tali certificazioni siano state conseguite dallo studente prima dell'immatricolazione o della prima iscrizione al corso di studi frequentato, anche se convalidati dall'istituzione universitaria/accademica all'interno del piano di studi;
8. crediti derivanti dalla partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione, workshop, etc. qualora tali attività si siano svolte prima dell'immatricolazione o della prima iscrizione al corso di studi frequentato, anche se convalidati dall'istituzione universitaria/accademica all'interno del piano di studi;
9. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, crediti derivanti da obblighi formativi aggiuntivi (OFA) eventualmente assegnati dall'istituzione accademica/universitaria;
10. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, crediti derivanti da debiti formativi o da corsi singoli o dalla convalida di esami già sostenuti durante il corso di laurea di 1° livello.

Comma 6 – Bonus

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito gli studenti possono utilizzare, una sola volta nel corso degli studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e certificati dalle Università, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus non è inserito nella formula del calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso in cui il bonus non sia stato utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la sola quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

N.B. Le quote di bonus annuale non sono cumulabili.

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della laurea magistrale può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale fino a un massimo di 15 crediti.

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio negli anni precedenti presso un'altra agenzia per il diritto allo studio, per usufruire del bonus devono autocertificare il numero di eventuali punti bonus rimasti a propria disposizione dopo il primo utilizzo nella carriera pregressa. L'ADISU PUGLIA procederà alla verifica di quanto dichiarato dallo studente in sede di compilazione della domanda.

Il bonus non può essere utilizzato per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per il primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

TABELLA MERITO "Tabella A"

Merito per studenti iscritti nell' A.A. 2025/26 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Requisiti di merito da conseguire entro il 10/08/2025			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti	2° anno: 30 crediti	2° anno: 25 crediti	2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti	Ulteriore semestre: 80 crediti	3° anno: 80 crediti	3° anno: 80 crediti
Ulteriore semestre: 135 crediti		4° anno: 135 crediti	4° anno: 135 crediti
		5° anno: 190 crediti	5° anno: 190 crediti
		Ulteriore semestre: 245 crediti	6° anno: 245 crediti
			Ulteriore semestre: 300 crediti

Comma 7 - Deroga ai requisiti minimi di merito

Ai sensi dell'art. 5, co. 12 e 13 del DM n. 1320/2021, qualora l'organizzazione didattica del corso di studi determini maggiori difficoltà per il raggiungimento dei requisiti di merito previsti dalla normativa vigente, è necessario ridurre i suddetti requisiti

1. La riduzione di cui al comma 12 deve essere effettuata secondo un indice di proporzionalità del tipo $A:B=X:Y$ tenendo conto
 - a. per gli anni successivi del numero di crediti che lo studente poteva maturare entro il 10 agosto 2025, conteggiando **TUTTI** gli anni di iscrizione (se **presenta domanda per il secondo anno, tenere conto dei crediti del primo; se presenta domanda come terzo anno, sommare i crediti del primo e del secondo, etc.**);
 - b. per gli studenti iscritti al primo anno, *trattandosi di valutazione ex-post*, del numero di crediti che lo studente può maturare nel corso del primo anno (es. se la soglia scende da 20 a 18 CFU, si terrà conto di tale soglia in relazione a tutte le scadenze previste dal bando);

Nel calcolo del requisito minimo di merito si procederà ad arrotondamento per difetto (es. se dal calcolo emerge che il requisito minimo scenda da 25 a 23,75, il requisito effettivo sarà fissato in 23).

La riduzione di cui trattasi si applica limitatamente alle iscrizioni ad anni di corso ricomprese nella durata normale del corso (es. per i corsi di laurea triennale solo per le domande di borsa riferite al I, al II e al III anno). Conseguentemente, la stessa è inapplicabile a partire dal I anno fuori corso in quanto lo studente ha avuto il tempo per maturare tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi e concludere il proprio percorso formativo.

2. La riduzione di cui al comma 13 si applica tenendo conto esclusivamente degli esami annuali previsti nell'ultimo anno frequentato. Per esame annuale si intende quello relativo ad insegnamenti le cui lezioni si svolgono per l'intero anno accademico ed il relativo esame può essere sostenuto solo a fine anno. Sono pertanto esclusi tutti gli insegnamenti la cui attività didattica copra solo frazione di anno. L'esame annuale va conteggiato solo se obbligatorio e non se opzionale.

3. Il comma 13 non trova applicazione laddove il piano di studi non preveda articolazione didattica semestrale, quadrimestrale, trimestrale.
4. È possibile l'applicazione congiunta dei commi 12 e 13, purché detta applicazione congiunta non determini un requisito di merito pari a zero.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami e delle votazioni conseguite. Convenzionalmente, salvo le previsioni di cui all'art 12 comma 7, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto tra la media delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II anno, 120 per il III anno, 180 per il IV anno, 240 per il V anno, 300 per il VI anno secondo la seguente formula:

$(MVO * CC) / \text{numero crediti secondo l'anno di riferimento.}$

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive.

Si precisa che:

MVO è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità.

CC rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, convegni, idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi).

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ART. 14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Termini

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l'inammissibilità, devono compilare la relativa domanda esclusivamente on-line, ai sensi dell'art. 15, entro e non oltre le date di seguito indicate:

Compilazione domanda on-line - Borsa di studio e posto alloggio		
Tipo corso	Termine di apertura della procedura	Termine ultimo per la chiusura della procedura
Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	ore 8.00 del 15/07/2025	entro le ore 12.00 del 19/08/2025
Scuole di specializzazione, dottorato di ricerca	ore 8.00 del 01/10/2025	entro le ore 12.00 del 10/11/2025

Comma 2 - Prove di ammissione

Gli studenti che sostengono la prova d'ammissione per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea a numero programmato, Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione e Conservatorio, devono presentare la domanda per concorrere ai benefici previsti dal presente bando entro le date di cui al comma precedente e successivamente dimostrare l'iscrizione all'Università.

Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o la mancata iscrizione tramite apposita istanza digitale.

Comma 3 – Iscrizione al I anno

Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio come iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione devono comunicare l'avvenuta immatricolazione entro e non oltre il termine ultimo previsto per le immatricolazioni all'Ateneo di iscrizione nelle modalità previste dall'art. 28, comma 1.

Qualora gli studenti risultino beneficiari di borsa di studio, la suddetta comunicazione, se effettuata nel termine del 15/10/2025 dà diritto alla liquidazione della borsa di studio in tre rate.

Qualora gli studenti risultino beneficiari di borsa di studio, la suddetta comunicazione, se effettuata successivamente al 15/10/2025 ed entro il termine del 30/11/2025 dà diritto alla liquidazione della borsa di studio in due rate.

Comma 4 - Conseguimento di laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale

Gli studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'A.A. 2024/25 e che intendono procedere all'iscrizione per l'A.A. 2025/26 ad un corso di laurea di II livello, possono partecipare al concorso per Borse di Studio come iscritti al I anno di laurea magistrale.

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria del I anno, in attesa della comunicazione comprovante l'effettiva iscrizione al nuovo corso di studi.

In caso di mancata iscrizione e dietro presentazione di apposita istanza di trasferimento e passaggio entro il 30 aprile dell'anno accademico in corso, presso la sede territoriale che ha concesso l'idoneità, lo studente sarà inserito in coda alla nuova graduatoria come iscritto al primo anno fuori corso.

Gli studenti che hanno partecipato al concorso per borse di studio come iscritti al 1° anno fuori corso, che conseguono il titolo e procedono all'iscrizione al primo anno della magistrale dietro presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile dell'anno accademico in corso saranno inseriti in coda alla graduatoria.

Comma 5 – Trasferimento della domanda di borsa di studio tra sedi dell'Agenzia

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio in relazione all'iscrizione ad un corso di laurea afferente ad un Ateneo di competenza di una sede territoriale ADISU che, a seguito di un evento di carriera, si iscrivono ad Ateneo di competenza di altra sede territoriale ADISU Puglia, possono chiedere trasferimento della propria domanda di borsa di studio, a condizione che l'istanza di trasferimento pervenga entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il 30/04/2026. A fronte della suddetta istanza, la posizione dello studente sarà rivalutata in applicazione delle previsioni di cui all'art. 28 del presente bando di concorso.

È esclusa l'ipotesi di trasferimento della domanda di borsa di studio da parte di studenti risultati non idonei nelle graduatorie definitive.

In caso di accettazione dell'istanza, gli studenti interessati saranno inseriti in coda alla graduatoria del nuovo corso di laurea.

Qualora a seguito del trasferimento gli studenti perdano lo status di beneficiari, mantenendo esclusivamente l'idoneità al beneficio, saranno tenuti alla restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei corrispettivi dei servizi fruiti.

Comma 6 – Trasferimenti della domanda verso altro ente per il diritto allo studio

Su richiesta dello studente, ADISU Puglia inoltra ad altro ente per il diritto allo studio la domanda di borsa di studio. Si precisa che:

- è onere dello studente verificare se e a quali condizioni l'ente per il diritto allo studio di arrivo accetti trasferimenti in entrata;
- ADISU Puglia non ha alcuna responsabilità circa l'eventuale rigetto dell'istanza di trasferimento da parte di altro ente per il diritto allo studio;
- Una volta presentata istanza di trasferimento in uscita, lo studente sarà escluso dalle graduatorie degli idonei di ADISU Puglia.

ART. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it nei termini previsti dall'art. 14, comma 1 del presente bando.

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione ai vari corsi di laurea per l'A.A. 2025/26, che dovrà comunque essere effettuata entro i termini previsti dalle università.

- 1) Lo studente potrà accedere ai servizi offerti da ADISU utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2;
 - b) Carta di Identità Elettronica (CIE);
 - c) Carta Nazionale Servizi (CNS);
 - d) Electronic IDentification Authentication and Signature (EiDAS)

- 2) In deroga alla precedente disposizione, ADISU rilascerà credenziali d'accesso ai propri servizi solo per le seguenti categorie di studenti:
 - a) minori di diciotto anni alla data di presentazione della domanda, fino al compimento della maggiore età; tali studenti dovranno caricare nella sezione dedicata al caricamento dei documenti, l'autorizzazione da parte di chi esercita la potestà alla presentazione dell'istanza;
 - b) cittadini non italiani, temporaneamente privi dei requisiti necessari per l'ottenimento degli strumenti indicati al c.1, nelle more del conseguimento degli stessi.
- 3) Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla "Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line A.A. 2025/26";
- 4) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda, pertanto lo studente deve procurarsi, in particolar modo, la ricevuta della richiesta dell'attestazione ISEE 2025 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o dall'INPS, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici;
- 5) è importante attivarsi con dovuto anticipo per ottenere la nuova Attestazione ISEE 2025, considerato il tempo occorrente per il rilascio della stessa;
- 6) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell'accesso alla procedura informatica. L'ADISU non è responsabile di eventuali rallentamenti delle procedure informatiche, dovuti a sovraccarico di accessi, né per interruzioni della connessione internet.

Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line

a) Copia del documento di identità

Per confermare la domanda di borsa di studio è necessario accludere, tramite la procedura di upload presente nel format on line, **la copia del documento di riconoscimento in corso di validità**. In applicazione delle disposizioni di cui alla normativa sull'autocertificazione,

è ammessa l'allegazione di documento scaduto, a patto che l'interessato dichiari che non siano intervenute variazioni relative ad alcuna delle informazioni in esso contenute.

b) Documentazione redditi e patrimoni detenuti all'estero

Gli studenti i cui nuclei familiari producono redditi e detengono patrimoni esclusivamente all'estero devono accludere, tramite portale studenti.adisupuglia.it, procedura di trasmissione documentazione, box redditi esteri scansione di tutta la documentazione indicata all'art. 10 del bando di concorso. Inoltre, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di borsa di studio, tali studenti devono provvedere alla consegna della documentazione in originale presso gli uffici della sede territoriale competente. In caso di presentazione a mezzo raccomandata A/R, farà fede il timbro postale.

c) Contratto di locazione

Gli studenti "Fuori Sede" non destinatari di posto alloggio presso le Residenze ADISU Puglia o nelle strutture convenzionate di cui all'art. 22 potranno presentare contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai 10 mesi nell'A.A. 2025/26, esclusivamente tramite l'apposita istanza digitale da effettuarsi nei periodi di seguito indicati:

- dal 01/10/2024 al 11/11/2024 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
- dal 01/11/2024 al 10/12/2024 per gli studenti iscritti ai dottorati, alle scuole di specializzazione.

La procedura prevede due passaggi distinti, entrambi necessari.

1. Lo studente dovrà accedere alla sezione "Completamento Istanze" – "Contratto di locazione" ed inserire tutte le informazioni richieste.
2. A seguito della presentazione dell'istanza, lo studente dovrà altresì procedere al caricamento di copia del contratto nella sezione dedicata al caricamento dei documenti. A tale fine non rileva il caricamento di documenti differenti a titolo esemplificativo la sola registrazione del contratto.

A conclusione della procedura innanzi evidenziata non è previsto l'invio del relativo cartaceo alle sedi ADISU competenti.

La mancata compilazione dell'istanza di presentazione e/o il mancato caricamento del contratto entro i termini soprariportati comporta la decadenza del beneficio correlato.

d) Documentazione esami sostenuti all'estero a seguito di partecipazione a progetti di mobilità internazionale

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito concorrono anche gli esami sostenuti all'estero a seguito di partecipazione a progetti di mobilità internazionale (es. Erasmus+) entro i termini di cui all'art. 12 del bando di concorso. Qualora alla data di presentazione della domanda di borsa di studio tali esami non risultino essere ancora stati convalidati dall'Università/Istituzione AFAM di iscrizione, lo studente dovrà compilare il modulo relativo agli esami in attesa di convalida, allegare alla domanda di borsa di studio la documentazione rilasciata dall'Ateneo ospitante, attestante gli esami sostenuti, la valutazione e la data di superamento degli stessi.

TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO

ART. 16 BORSE DI STUDIO

Comma 1 – Fasce ISEE

Lo studente è considerato, ai fini del presente bando

- appartenente alla fascia “1” se l’ISEE per prestazioni universitarie è inferiore o uguale a 1/2 della soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso,
- appartenente alla fascia “2” se l’ISEE per prestazioni universitarie è superiore a 1/2 e inferiore o uguale a 2/3 della soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso;
- appartenente alla fascia “3” se l’ISEE per prestazioni universitarie è superiore a 2/3 e inferiore o uguale alla soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso.

Per l’anno accademico 2024/25, le fasce ISEE sono, pertanto, articolate come segue

Fascia	Valore ISEE
1	ISEE inferiore a € 13.000,00
2	ISEE superiore a € 13.000,01 e inferiore a € 17.333,33
3	ISEE superiore a € 17.333,34 e inferiore a € 26.000,00

Comma 2 – Importo delle borse di studio

L’importo base delle borse di studio assegnate per tipologia studente è fissato come segue:

Tipologia studente	Importo
Fuori sede	€ 7.072,10
Pendolare	€ 4.132,85
In sede	€ 2.850,26

Comma 3 – Riduzioni dell’importo di borsa di studio

L’importo base della borsa di studio di cui al precedente comma è soggetto a riduzione nelle seguenti casistiche:

1. Studente iscritto al I anno fuori corso – 50%;
2. Studente diversamente abile iscritto al II anno fuori corso – 50%;
3. Studente iscritto al I anno che non consegue 20 CFU entro il 10/08/2025, ma che raggiunge tale requisito entro il 30/11/2025 – 50%;
4. Studente con parametro ISEE superiore ai 2/3 della soglia massima, comunque inferiore o uguale alla suddetta soglia – 20%

Tutte le riduzioni di cui al presente comma sono cumulabili.

Comma 4 – Incrementi dell'importo di borsa di studio

L'importo base della borsa di studio di cui al precedente comma è soggetto ad incremento nelle seguenti casistiche:

- Valore del parametro ISEE inferiore o uguale al 50% della soglia massima fissata all'art. 9 del bando di concorso + 15 %;
- Studentessa frequentante corso di laurea S.T.E.M. + 20 %;
- Studente diversamente abile con disabilità pari o superiore al 66% o in possesso di attestazione di invalidità ex art. 3 c. 1 della l. 104/92 + 25%.

Tutti gli incrementi sono calcolati tenendo conto dell'importo base di cui al comma 1.

Gli incrementi di cui ai punti 1 e 2 non sono cumulabili: il punto 2 ingloba l'incremento previsto per il punto 1.

Comma 5 – Trattenute per servizi

1. Qualora l'ADISU sia in grado di assicurare il servizio abitativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso l'importo della borsa per gli studenti fuori sede è ridotto come di seguito indicato:
 - con valore ISEE compreso tra 0 a € 13.000,00 la riduzione applicata è di € 2.180,00;
 - con valore ISEE compreso tra € 13.000,01 e € 17.333,33 la riduzione applicata è di € 2.300,00;
 - con valore ISEE compreso tra € 17.333,34 e € 26.000,00 la riduzione applicata è di € 2.500,00;
2. A tutti gli studenti “fuori sede”, “pendolari” o “in sede” nei confronti dei quali l'Agenzia possa erogare il servizio mensa per un pasto al giorno su base annua, tramite proprie strutture, strutture in convenzione o tramite voucher, è applicata una trattenuta mensa pari a € 900,00. Tale trattenuta non si applica nei confronti degli studenti a favore dei quali non sia possibile erogare il servizio mensa per un pasto al giorno su base annua, per assenza di strutture, strutture in convenzione o tramite voucher.
3. A tutti gli studenti “fuori sede” nei confronti dei quali l'Agenzia possa erogare il servizio mensa tramite proprie strutture o strutture in convenzione o tramite

voucher, richiedenti il secondo pasto giornaliero è applicata una ulteriore trattenuta mensa pari a € 900,00.

4. Tali trattenute sono applicate indipendentemente dall'effettiva fruizione dei servizi e dalle eventuali assenze giustificate e non sono, mai e per alcun motivo, monetizzabili.
5. La trattenuta alloggio non si applica nei confronti degli studenti frequentanti corsi di studio in sedi presso le quali non siano presenti strutture residenziali messe a disposizione, sotto qualsiasi forma, da ADISU-Puglia.
6. La trattenuta alloggio non si applica nei confronti degli studenti richiedenti alloggio in una residenza ADISU, risultati idonei non beneficiari per carenza di posti letto, che abbiano confermato lo status di "fuori sede" presentando contratto di locazione coerente con le disposizioni di cui all'art. 8.
7. La trattenuta mensa non si applica nei confronti degli studenti frequentanti corsi di studio in sedi presso le quali non siano presenti punti ristoro messi a disposizione, sotto qualsiasi forma, da ADISU-Puglia.

ART. 17 INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'

Comma 1 – Destinatari

Al fine di agevolare il percorso di studio degli studenti con disabilità, l'Agenzia stabilisce requisiti di accesso al presente bando e periodi di fruizione dei benefici più favorevoli a:

- a) studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
- b) studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Gli studenti con disabilità dovranno dichiarare il loro status nella domanda online che prevede il caricamento della relativa certificazione (nelle more del caricamento saranno considerati normodotati).

Comma 2 – Durata di concessione dei benefici

Tali studenti possono ottenere i benefici limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari

- nove semestri per i corsi di laurea triennale,
- sette semestri per i corsi di laurea magistrale,
- per tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale;
- per quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sessennale.

Comma 3 – Requisiti di merito

- 1) Gli studenti diversamente abili iscritti al I anno dei vari corsi di laurea devono acquisire minimo 12 crediti entro il 10/08/2026 per ottenere l'erogazione dell'intero importo della borsa di studio. Qualora i predetti crediti fossero acquisiti entro il 30/11/2026 lo studente avrà diritto al 50% dell'importo spettante.
- 2) Gli studenti diversamente abili iscritti ad anni successivi al primo, per accedere al presente bando, devono acquisire entro il 10/08/2025 il numero dei crediti formativi riportati nella seguente tabella.
- 3) Con riferimento alla validità dei crediti formativi, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 12

TABELLA MERITO

“Tabella B”

**Merito per studenti diversamente abili iscritti nell’ A.A. 2025/26 alle Università,
al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica**

Requisiti di merito da conseguire entro il 10/08/2025			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti	2° anno: 18 crediti	2° anno: 15 crediti	2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti	1° FC: 48	3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti
1° FC: 81 crediti	Ulteriore semestre: 72 crediti	4° anno: 81 crediti	4° anno: 81 crediti
Ulteriore semestre: 108 crediti		5° anno: 114 crediti	5° anno: 114 crediti
		1° FC: 147	6° anno: 147 crediti
		Ulteriore semestre: 180 crediti	1°FC: 180
			Ulteriore semestre: 213 crediti

Comma 4 – Requisiti di reddito

- 1) Ai fini dell’accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l’attestazione specifica “ISEE per prestazioni universitarie” riferita allo studente e non già “ISEE ordinario”.
- 2) I limiti economici per partecipare al concorso per concessione delle borse di studio A.A. 2025/26 sono i seguenti:

- a. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 26.000,00;
- b. Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad euro 56.000,00.

3) Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione/revoca.

Comma 5 – Benefici in denaro e in servizi

Ai fini dell'assegnazione dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, sarà formulata una graduatoria unica per gli studenti iscritti al I anno, ordinata sulla base della condizione economica; quella degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà formulata, per ciascun anno di corso, sulla base del maggior merito acquisito alla data del 10/08/2025.

A tutti gli studenti diversamente abili risultati idonei all'assegnazione dei benefici, è comunque assicurata l'erogazione della borsa di studio.

Al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui all'art. 16 è incrementato del 25%.

Gli studenti diversamente abili non sono tenuti al versamento della tassa regionale

Comma 6 – Servizio di posto letto

Agli studenti con disabilità il posto letto è assegnato prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di studenti.

Comma 7 - Servizio Di Accompagnamento Per Studenti Disabili Assegnatari Di Posto Alloggio Presso Le Residenze ADISU

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, dall'art. 3 lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, è previsto il servizio di accompagnamento.

Il servizio è rivolto agli studenti diversamente abili assegnatari, ai sensi dell'art. 22 del presente bando, di posto alloggio presso una delle strutture residenziali dell'ADISU Puglia e che necessitino, in via continuativa, dell'ausilio di un accompagnatore.

Lo status di studente che necessita dell'ausilio dell'accompagnamento deve evincersi da certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza.

Il servizio consiste nel dare la possibilità allo studente diversamente abile di avere a disposizione una stanza "doppia" all'interno della residenza universitaria da utilizzare con un accompagnatore, dallo stesso individuato.

Lo studente beneficiario del servizio è tenuto a comunicare alla competente Sede territoriale dell'Agenzia le eventuali variazioni rispetto al soggetto-accompagnatore indicato in fase di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia effettuerà verifiche periodiche sul corretto utilizzo del servizio.

Gli aspiranti beneficiari del servizio dovranno presentare apposita istanza in sede di presentazione della domanda di borsa di studio, allegando, nella sezione dedicata al caricamento della documentazione, copia della certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza attestante lo stato di necessità dell'accompagnamento.

In fase di assegnazione del servizio, l'accompagnatore individuato dovrà procedere all'accettazione delle condizioni previste dal presente Bando.

L'accompagnatore sarà di ausilio per lo studente nell'espletamento delle incombenze quotidiane per il periodo di permanenza presso la residenza universitaria.

L'accompagnatore, che avrà diritto a dimorare gratuitamente presso la residenza universitaria e potrà usufruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per lo studente da lui assistito, dovrà rigorosamente rispettare le disposizioni previste dal Regolamento "servizio abitativo" e, al momento dell'accettazione dell'alloggio, sarà tenuto a consegnare il versamento del deposito cauzionale fissato in € 130,00 e un certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti espressamente il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l'assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.

L'istanza dovrà essere presentata in fase di compilazione della domanda di borsa di studio. Nel caso in cui la disponibilità delle stanze "riservate" non consenta il soddisfacimento di tutte le domande pervenute, si procederà sulla base della graduatoria definitiva per l'A.A. 2025/26.

ART. 18 DISPOSIZIONI PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

In conformità con la normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e i regolamenti degli Atenei o Istituzione AFAM che prevedono l'iscrizione a tempo parziale, agli studenti che scelgono tale regime di studi per l'Anno Accademico 2025/2026 si applicano le seguenti disposizioni ai fini della partecipazione al presente bando.

Comma 1 - Definizione e Destinatari

Ai fini del presente bando, è considerato "studente a tempo parziale" lo studente che risulta formalmente iscritto con tale status presso l'Università o Istituzione AFAM per l'Anno Accademico 2025/26, secondo le modalità e i limiti definiti dal regolamento di Ateneo o Istituzione di appartenenza. Possono concorrere ai benefici del presente bando gli studenti a tempo parziale in possesso dei requisiti economici e patrimoniali di cui all'Art. 9.

Comma 2 - Requisiti di Merito (Crediti Formativi Universitari/Accademici)

Per gli studenti a tempo parziale, i requisiti minimi di merito (crediti formativi) richiesti per l'accesso e il mantenimento dei benefici sono riparametrati proporzionalmente al carico didattico annuo previsto dal piano di studi individuale a tempo parziale rispetto al carico didattico standard di un piano di studi a tempo pieno per lo stesso corso e anno accademico. In assenza di accesso diretto ai piani di studio individuali da parte di ADISU Puglia, lo studente a tempo parziale è tenuto a fornire, in sede di domanda e/o comunicazione del raggiungimento requisiti, l'indicazione del carico didattico (in termini di crediti) previsto per il proprio anno di corso a tempo parziale, quale risultante dal proprio piano di studi approvato dall'Ateneo o Istituzione AFAM.

Lo studente dovrà conseguire i crediti riparametrati entro i termini previsti dall'art. 12 per gli studenti a tempo pieno del medesimo anno di corso e tipologia di corso. L'utilizzo del "bonus" crediti, ove previsto, sarà anch'esso riparametrato.

Comma 3 - Importo della Borsa di Studio e Trattenute per Servizi

L'importo in denaro della borsa di studio spettante agli studenti a tempo parziale è ridotto proporzionalmente al carico didattico annuo previsto dal proprio piano di studi individuale a tempo parziale rispetto al carico didattico standard di un piano di studi a tempo pieno per lo stesso corso e anno accademico.

Gli incrementi e le riduzioni dell'importo borsa di cui all'Art. 16, Commi 3 e 4, ove applicabili, saranno calcolati sull'importo della borsa (quota denaro) così riparametrato per il regime di tempo parziale.

Agli studenti iscritti a tempo parziale non saranno applicate le trattenute per i servizi (alloggio e mensa) di cui all'art. 16, Comma 5, i quali potranno essere fruiti a pagamento.

Comma 4 - Autocertificazione e Documentazione

Lo studente che partecipa al concorso come "studente a tempo parziale" è tenuto a dichiarare tale status nella domanda online e ad autocertificare il carico didattico annuo (in attività didattiche e crediti formativi) previsto dal proprio piano di studi individuale a tempo parziale per l'Anno Accademico 2025/26.

Qualora in fase di controllo sulle dichiarazioni sostitutive dovesse emergere una situazione diversa da quella dichiarata, previa richiesta dell'ADISU Puglia, lo studente dovrà fornire idonea documentazione rilasciata dall'Ateneo o Istituzione AFAM attestante lo status di studente a tempo parziale e il relativo carico didattico annuo in crediti previsto dal piano di studi individuale per l'Anno Accademico 2025/26. La mancata presentazione o la non conformità della documentazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 6 e Art. 29 del presente bando.

ART. 19 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Comma 1 – Beneficiari

Gli studenti, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di istruzione superiore, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'A.A. 2025/26.

Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio ADISU Puglia nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il periodo di studio abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in uno degli Atenei o altri Istituti di cui all'art.2, comma 2.

Comma 2 – Importo dell'integrazione di borsa

Compatibilmente alle risorse all'uopo destinate, il contributo ADISU non potrà superare € 600,00 su base mensile in relazione al periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, fermo restando che il contributo complessivo mensile a valere sui

fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario erogati dall'Ateneo di iscrizione e dall'ADISU, non potrà superare i 600,00 euro.

Per i periodi corrispondenti a frazione di mese l'importo sarà rapportato ai giorni effettivi, secondo la seguente formula (numero giorni effettivi/30).

Comma 3 – Rimborso spese di viaggio

ADISU Puglia eroga ai beneficiari del bando di mobilità internazionale di cui al presente articolo un rimborso per le spese di viaggio sino ad un massimo di € 100,00 per i Paesi membri dell'Unione Europea e di € 500,00 per gli altri Paesi.

Comma 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione richiesta

L'integrazione di borsa e il rimborso spese di viaggio di cui al presente articolo devono essere richiesti tramite apposita istanza digitale in sede di presentazione della domanda di borsa di studio.

A conclusione del periodo di mobilità, comunque entro e non oltre il 28/02/2027, lo studente dovrà presentare ad ADISU istanza cui dovranno essere allegate, pena decadenza dal contributo:

- Autocertificazione dei crediti effettivamente convalidati dalla propria Università di riferimento;
- ricevute d'acquisto dei titoli di viaggio e documentazione attestante l'effettiva fruizione degli stessi (es. carte di imbarco, biglietti vidimati, etc.).

L'integrazione di borsa e il rimborso possono essere richiesti limitatamente al periodo di mobilità previsto o a quello effettivo, qualora quest'ultimo sia più breve. Laddove, anche per cause di forza maggiore, lo studente partecipi a progetti di mobilità internazionale in modalità D.A.D. senza recarsi presso la sede dell'Ateneo ospitante non sarà corrisposta alcuna integrazione, né erogato alcun rimborso.

Comma 5 - Assegnazione del contributo e liquidazione degli importi

1. ADISU Puglia assegnerà il contributo di mobilità internazionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e destinate allo scopo.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale delle integrazioni di borsa richieste, si procederà alla riparametrazione dei contributi concessi al fine di soddisfare la più ampia platea di beneficiari possibile.

3. Qualora le risorse disponibili siano superiori rispetto a quelle necessarie per garantire la copertura integrale delle integrazioni di borsa richieste, si procederà a riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.
4. **La liquidazione del contributo avverrà in due rate di pari importo:**
 - a) **La prima rata sarà erogata entro 90 giorni dalla presentazione di apposita istanza telematica, a partire dal 01/01/2026;**
 - b) **La seconda rata sarà erogata, a partire dal 01/05/2026, entro 90 giorni dalla presentazione di apposita istanza telematica, da compilarsi a conclusione del periodo di mobilità, successivamente all'avvenuta convalida nel piano di studi delle attività didattiche superate durante la partecipazione al progetto di mobilità.**
 - c) **In caso di mancata presentazione dell'istanza prima di cui al punto a), la liquidazione avverrà in un'unica soluzione nelle modalità previste al punto b).**
5. Qualora lo studente presenti istanza di liquidazione prima che l'Ateneo di iscrizione proceda alla convalida degli esami, la sua posizione sarà sospesa sino a comunicazione dell'avvenuta convalida degli stessi.

Comma 6 – Studente fuori sede che partecipa a progetti di mobilità internazionale

Lo studente fuori sede risultato assegnatario di posto alloggio in residenza ADISU o nelle residenze convenzionate, può conservarne il suddetto stato a condizione che l'assenza per l'esperienza formativa all'estero sia comunicata al direttore della residenza nei termini previsti per la comunicazione delle assenze giustificate dal Regolamento Servizio Abitativo. Lo studente è tenuto altresì ad informare almeno 10 giorni prima del termine del periodo di soggiorno all'estero, del suo rientro in residenza,

Lo studente fuori sede di cui all'art. 8 comma 2 può conservare il suddetto stato se il periodo relativo al suo soggiorno all'estero e quello coperto dal contratto di locazione, sia complessivamente pari ad almeno dieci mesi. In particolare, lo studente dovrà presentare contratto di locazione stipulato con strutture residenziali o alloggi di privati ubicati presso la sede didattica dell'Ateneo estero ospitante per un periodo pari alla durata del soggiorno e fatture o quietanze di pagamento mensili rilasciate dalle strutture residenziali o dai privati locatori. In ogni caso, la documentazione prodotta dovrà riportare: nome del creditore e del debitore, causale riferita al contratto, data e firma del creditore.

ART. 20 INTEGRAZIONE PER CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA

Comma 1 - Principi Generali

Ai fini della presentazione della domanda di borsa di studio, gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio individuano, tra le due iscrizioni, una primaria ed una secondaria secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo. Tali studenti accedono ai benefici ed ai servizi per il diritto allo studio esclusivamente in relazione al corso di studi primario.

Gli studenti presentano domanda di borsa di studio presso l'Ente per il Diritto allo Studio della Regione ove è ubicata la sede amministrativa del corso primario frequentato

Comma 2 - Criteri di individuazione del corso primario e secondario

In caso di iscrizione a corsi di livello diverso (es. laurea triennale e laurea magistrale), il corso primario è individuato in quello di livello superiore, mentre il corso secondario in quello di livello inferiore.

In caso di iscrizione a corsi del medesimo livello, il corso primario è individuato in quello con maggiore anzianità di carriera, ossia quello al quale lo studente è iscritto da un maggior numero di anni accademici, tenendo conto dell'anno convenzionale di immatricolazione o di prima iscrizione. Il corso secondario è individuato in quello con minore anzianità di carriera, ossia quello al quale lo studente è iscritto da un minor numero di anni accademici, tenuto conto dell'anno convenzionale di immatricolazione o di prima iscrizione.

In caso di iscrizione a corsi del medesimo livello e con la medesima anzianità di iscrizione tenendo conto dell'anno convenzionale di immatricolazione o di prima iscrizione, lo studente sceglie in fase di presentazione della domanda di borsa di studio il corso primario e il corso secondario. Tale scelta ha carattere vincolante per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

L'errata indicazione dei corsi primario e secondario comporta l'esclusione dalle graduatorie di assegnazione della borsa di studio.

Comma 3 - Assegnazione dell'integrazione

La richiesta di integrazione di borsa di studio per contemporanea iscrizione a due corsi di studio può essere presentata solo ed esclusivamente da studenti iscritti a corsi del medesimo livello.

Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione di borsa per contemporanea iscrizione a due corsi di studio, gli studenti dovranno raggiungere e/o mantenere i requisiti di merito di cui all'art. 12 sia per il corso primario, sia per quello secondario.

L'integrazione per contemporanea iscrizione a due corsi di laurea presso Università e/o Istituzioni AFAM è pari al 20% sull'importo base all'art.16, comma 2.

ART. 21 PREMIO DI LAUREA

ADISU Puglia promuove il merito degli studenti che completano il percorso di studi universitario o AFAM con successo e nei tempi previsti. A tal fine, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è istituito un Premio di Laurea secondo i criteri di seguito definiti.

Comma 1 – Destinatari e Requisiti di Accesso

Possono concorrere al Premio di Laurea gli studenti che:

- a) Abbiano conseguito un titolo di studio di Laurea (triennale), Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Diploma AFAM di I o II livello presso una delle Istituzioni di cui all'Art. 3, Comma 2, nel corso dell'Anno Accademico 2025/2026, ossia entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico, la cui data limite è stabilita dall'Ateneo/Istituzione e comunque non oltre il 30 aprile 2027, salvo diverse disposizioni ministeriali relative alla chiusura dell'A.A. 2025/2026. Sarà considerata la data limite ufficiale prevista per l'Anno Accademico 2025/2026 dall'Ateneo/Istituzione di riferimento.
- b) Siano risultati Beneficiari di borsa di studio ADISU Puglia per l'Anno Accademico 2025/2026 o, in alternativa, siano risultati Idonei non Beneficiari di borsa di studio ADISU Puglia per l'Anno Accademico 2025/2026 a causa dell'esaurimento dei fondi.
- c) Abbiano conseguito il titolo di studio entro la durata legale del corso, calcolata a partire dall'anno convenzionale di prima immatricolazione/iscrizione, come definito all'Art. 2 del presente bando, con una votazione di laurea pari o superiore a 105/110.

Comma 2- Criteri di Assegnazione e Formulazione della Graduatoria

Fermo restando che il Premio di Laurea sarà assegnato solo ed esclusivamente qualora le risorse disponibili per l'anno accademico di riferimento lo consentano, nel caso in cui il numero di studenti in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 superi il numero di premi di laurea erogabili in base alle risorse disponibili, verrà formulata una graduatoria unica degli

idonei al premio di laurea. I criteri per la formazione di tale graduatoria, in ordine di priorità decrescente, saranno i seguenti:

- a) Prima assegnazione del premio di laurea: la precedenza sarà accordata agli studenti che non hanno conseguito il premio di laurea per il ciclo di studio precedente.
- b) Voto di laurea finale: la precedenza sarà accordata allo studente con la votazione di laurea più alta.
- c) Voto di laurea (per laureati di secondo livello) e Voto di Maturità (per laureati triennali/ciclo unico): a parità di voto di laurea, per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, la precedenza sarà accordata allo studente con il voto di laurea triennale più alto; per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico la precedenza sarà accordata allo studente con il voto di maturità più alto.
- d) Condizione economica: ad ulteriore parità, la precedenza sarà accordata allo studente con il valore ISEE 2025 per prestazioni universitarie più basso.
- e) Sessione o data di conseguimento titolo: a parità dei criteri precedenti, la precedenza sarà accordata allo studente che ha conseguito il titolo di laurea in una sessione di laurea antecedente rispetto agli altri, o in data antecedente qualora le sessioni non siano distintamente definite.
- f) Età anagrafica: A ogni ulteriore parità, la precedenza sarà accordata allo studente anagraficamente più giovane.

Comma 3 - Importo del Premio di Laurea

L'importo del Premio di Laurea è stabilito, in conformità con la normativa vigente, nella misura pari alla metà dell'importo in denaro della borsa di studio di cui lo studente è stato Beneficiario nell'Anno Accademico 2025/2026, calcolato al netto di eventuali incrementi, ma al lordo delle trattenute per i servizi.

Comma 4 - Modalità di Richiesta e Autocertificazione

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 che intendono concorrere al Premio di Laurea devono presentare apposita istanza digitale tramite il Portale Studenti di ADISU Puglia entro il termine perentorio del 31 maggio 2027.

Comma 5 - Pubblicazione Graduatoria Idonei al Premio di Laurea

La graduatoria degli studenti idonei al conseguimento del Premio di Laurea, formulata secondo i criteri di cui al Comma 2, sarà pubblicata sul portale istituzionale di ADISU Puglia entro il 31 luglio 2027.

Tale termine potrà subire differimenti in funzione delle tempistiche di chiusura dell'Anno Accademico 2025/2026 e delle sessioni di laurea straordinarie. Dell'eventuale differimento sarà comunque data apposita comunicazione tramite il portale istituzionale dell'Agenzia.

ART. 22 SERVIZI ABITATIVI

Comma 1 – Destinatari del beneficio

Possono concorrere per l'assegnazione del posto alloggio gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli artt. 9 e 12.

L'Agenzia mette a disposizione 2.139¹ posti letto in tutta la regione, salvo ulteriori disponibilità che dovessero sopravvenire in corso di anno accademico, distribuiti come segue:

✓ Bari	1.434
✓ Foggia	246
✓ Lecce	419
✓ Taranto	40

La graduatoria sarà, inoltre, ritenuta valida per l'eventuale assegnazione di nuovi posti letto presso altre strutture che l'Agenzia dovesse rendere disponibili nel corso dell'anno accademico.

Si rende noto che, a causa di improcrastinabili lavori, gli studenti che risulteranno assegnatari della Sede Territoriale di Bari potranno essere assegnati, durante il corso dell'a. a. 2025/26, ad insindacabile scelta dell'ADISU Puglia, ad un posto letto diverso (sia all'interno della stessa residenza che in una altra ulteriore residenza nella sede di Bari) da quello di prima assegnazione. Inoltre, in fase di attribuzione dei posti letto tramite graduatoria, in caso di indisponibilità di quanto previsto, gli studenti potranno essere

¹ Numeri suscettibili di modifiche.

assegnati ad ulteriori strutture alberghiere non determinabili alla data di approvazione del presente bando. La richiesta di posto letto comporta l'espressa conoscenza e accettazione del presente comma.

Comma 2 – Posti alloggio in convenzione

ADISU Puglia mette a disposizione ulteriori posti letto disponibili presso le seguenti strutture private convenzionate:

Sede di Bari – Bari – Campus X <https://www.cx-place.com/it/cx-bari.html>

Sede di Lecce – Lecce – Residence DE FRANCHIS
<https://homacoop.it/index.php/residence-de-franchis/>

Sede di Lecce – Arnesano – VIS ONE <https://www.vivivis.it/>

Sede di Lecce – Monteroni – CIVILITAS <https://www.vivivis.it/>

Per informazioni in merito ai posti letto e ai servizi messi a disposizione, gli studenti possono contattare direttamente le strutture mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dalle stesse sui portali sopraindicati.

In sede di presentazione della domanda di borsa di studio, previa accettazione espressa del regolamento e delle condizioni di erogazione del servizio vigenti, lo studente potrà selezionare la propria preferenza per l'assegnazione di posto letto presso le suddette strutture.

In caso di presentazione di richiesta di posto letto in struttura in convenzione, lo studente sarà soggetto alle previsioni del presente articolo e di quelle di cui all'art. 8.

Comma 3 - Concessione e durata del beneficio

Il beneficio è concesso con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione al corso frequentato.

Il servizio alloggio è, comunque, concesso fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

L'assegnazione del posto letto ha durata annuale a partire dal 1° ottobre per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e dal 1° gennaio per gli iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, con la sospensione dell'intero mese di agosto e del periodo delle festività natalizie e pasquali, fatta salva la possibilità, verificata dalle singole sedi territoriali, di assegnazione, a titolo oneroso, anche nei predetti periodi, in caso di circostanze eccezionali.

Comma 4 – Permanenza studente laureando

È istituita una riserva del 3% dei posti letto disponibili da assegnare agli studenti laureandi, come di seguito indicato:

- Sede di Bari 39
- Sede di Foggia 7
- Sede di Lecce 12
- Sede di Taranto 1

Lo studente assegnatario del posto alloggio, idoneo o borsista per l'A.A. 2024/25, che preveda di conseguire il titolo di studio di laurea o di laurea magistrale entro la sessione straordinaria A.A. 2024/25, potrà richiedere, entro le ore 12.00 del 12/08/2025, la concessione del servizio alloggio, al costo di € 218, di cui potrà beneficiare dal mese di ottobre fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

Lo studente che intende presentare domanda di permanenza dovrà dimostrare di aver acquisito il requisito minimo di merito, entro il **10/08/2025**, come di seguito indicato:

- Laurea triennale 142 CREDITI
- Laurea magistrale 84 CREDITI
- Laurea quadriennale 200 CREDITI
- Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale 258 CREDITI
- Laurea magistrale a ciclo unico sessennale 315 CREDITI

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti per l'anno accademico 2024/25 al 1° anno fuori corso.

L'istanza presentata entro le ore 12.00 del 12/08/2025 è incompatibile con la partecipazione al concorso per la borsa di studio; in caso di contemporanea partecipazione sarà annullata la domanda di permanenza.

Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero di posti letto riservati, sarà formulata un'unica graduatoria per ciascuna sede territoriale, in ordine decrescente in base alla percentuale di crediti conseguiti relativamente a ciascuna tipologia di corso di laurea; in caso di parità prevarrà l'ISEE inferiore.

(per es. Laurea triennale: numero di cfu conseguiti entro il 10/08/2025/180).

Comma 5 - Ripartizione dei posti alloggio

Gli studenti fuori sede richiedenti il posto alloggio potranno esprimere preferenza per il collegio in cui desiderino alloggiare. Tale indicazione non è vincolante per l'Agenzia.

Gli studenti frequentanti i corsi nel complesso di Ecotekne dovranno scegliere come prima preferenza, il posto alloggio presso la residenza universitaria "Lopez y Royo" in Monteroni di Lecce, successivamente potranno esprimere le altre preferenze.

I posti alloggio saranno attribuiti prioritariamente agli studenti idonei diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, e ai loro eventuali accompagnatori nelle camere a loro espressamente riservate. Nel caso in cui la disponibilità dei posti nelle camere a loro riservate non consenta di soddisfare tutte le domande, l'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

I rimanenti posti saranno attribuiti sulla base delle graduatorie, stilate con i criteri fissati dall'art. 26, e ripartiti in rapporto al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto nelle graduatorie dell'A.A. 2025/26:

- il 75% dei posti è assegnato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, proporzionalmente, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, al numero degli idonei richiedenti il posto alloggio, risultanti dalle graduatorie provvisorie;
- il 25% dei posti è destinato agli iscritti al primo anno di qualunque corso di laurea (1° e 2° livello, proporzionalmente al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto).

In subordine possono, altresì, presentare domanda di assegnazione di posto letto gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, classificabili pendolari ai sensi dell'art. 2, risultati idonei nelle graduatorie definitive. L'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

I posti ancora disponibili, a seguito delle assegnazioni innanzi specificate, nonché dopo l'assegnazione agli studenti stranieri rientranti nei programmi di mobilità internazionale, potranno essere assegnati a studenti italiani e stranieri che svolgano attività di studio e/o ricerca presso gli Atenei pugliesi. Per tali tipologie di studenti saranno applicate le tariffe di cui alla tabella B allegata al presente bando, in base al periodo di effettiva permanenza. Tali studenti possono presentare domanda a partire dal 1° dicembre 2025, attraverso l'istanza digitale sul portale studenti.

Per l'anno accademico 2025/26 tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a € 130,00.

Comma 6 – Assegnazione e presa di possesso del posto letto

I posti letto nelle residenze di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnati con la pubblicazione delle graduatorie **DEFINITIVE**.

Gli studenti fuori sede risultati assegnatari nelle suddette graduatorie saranno convocati tramite apposito ticket inviato sul portale studente che indicherà la struttura, il giorno e l'ora per la presa possesso.

Gli studenti assegnatari di posto letto, **entro 5 giorni** dalla pubblicazione delle graduatorie, dovranno procedere:

- al versamento del deposito cauzionale di € 130,00 a mezzo PagoPA attivo sul portale studente. Gli studenti già assegnatari di posto alloggio dell'anno precedente **non devono ripetere il versamento**;
- all'inoltro nell'apposito box dedicato al caricamento dei documenti, del **certificato medico** di sana e robusta costituzione dal quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l'assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.

Lo studente convocato ha l'obbligo di prendere possesso del posto letto nel giorno stabilito, pena decadenza dal beneficio ed il passaggio allo *status* di pendolare.

In caso di impedimento oggettivo e debitamente documentato a presenziare in occasione della data riportata in convocazione, il beneficiario potrà, per una sola volta, richiedere con ticket la fissazione di una nuova data per la presa possesso del posto letto.

Eventuali posti resisi successivamente disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Lo studente risultato assegnatario di posto letto a seguito di scorrimento delle graduatorie sarà tenuto, entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'espletamento dei medesimi adempimenti previsti dal presente comma.

L'assegnazione del posto letto non implica necessariamente l'assegnazione della borsa di studio.

Comma 7 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale

Compatibilmente con l'eventuale disponibilità di posti, ogni sede territoriale assegna agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che chiedono di alloggiare presso le strutture abitative gestite dall'ADISU Puglia, un posto alloggio alla tariffa mensile riportata nella tabella B. Le tariffe da corrispondere per gli ultimi due mesi di soggiorno dovranno essere pagate in un'unica soluzione.

Lo studente, inoltre, dovrà occupare il posto-letto assegnatogli entro il giorno 15 del primo mese di soggiorno e comunicare, per iscritto, all'Agenzia, con un mese di preavviso, l'eventuale richiesta di prolungamento del soggiorno, se concesso dall'ufficio Erasmus dell'Università.

ART. 23 SERVIZI DI RISTORAZIONE

Gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio hanno diritto a usufruire del servizio di ristorazione presso le strutture gestite da ADISU Puglia o presso le strutture convenzionate o ancora tramite voucher con le modalità indicate nel **“REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE”** e hanno diritto a un numero di pasti come di seguito elencato:

- 1) Gli studenti in sede, idonei e vincitori, hanno diritto ad un pasto giornaliero su base annua, prevedendo l'eventuale fruizione di due pasti al giorno fino a concorrenza di un numero di pasti pari a 310;

- 2) Gli studenti pendolari, idonei e vincitori, hanno diritto ad un pasto giornaliero su base annua, prevedendo l'eventuale fruizione di due pasti al giorno fino a concorrenza di un numero di pasti pari a 310;
- 3) Gli studenti fuori sede, idonei e vincitori, hanno diritto ad un pasto giornaliero su base annua, prevedendo l'eventuale fruizione di due pasti al giorno fino a concorrenza di un numero di pasti pari a 310;
- 4) Gli studenti fuori sede, idonei e vincitori, in aggiunta ai precedenti 310 pasti, possono richiedere ulteriori 310 pasti con applicazione di una seconda trattenuta per servizio mensa pari a € 900,00;
- 5) I suindicati studenti potranno, comunque fermo restando la disposizione del punto 3), usufruire di una quota aggiuntiva di pasti, secondo quanto previsto e disciplinato nel Regolamento Servizio Ristorazione, qualora non intendano aderire alle previsioni del precedente punto 4).

La fruizione del servizio mensa avverrà tramite codice fiscale (le modalità saranno indicate nel portale studenti) dal 01/10/2025 al 30/09/2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026 per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione).

ART. 24 CONTRIBUTO TRASPORTI

Per l'anno accademico 2025/26, in applicazione dell'avviso relativo alla concessione di agevolazioni tariffarie in via sperimentale per l'acquisto di abbonamento mensile ai servizi di trasporto pubblico in favore di studenti pendolari, di scuola secondaria di 2° grado e universitari, per l'A.S./A.A. 2025/2026. L.R. n. 18/2002, art. 30, comma 1. Delibera di Giunta Regionale n. 746 del 05/06/2025, gli studenti pendolari potranno richiedere in fase di presentazione della domanda di borsa di studio l'accesso al contributo trasporti.

Data la natura sperimentale dell'intervento, l'accesso al contributo è riservato ai soli idonei a partire dalle graduatorie provvisorie.

Si precisa, pertanto, che gli studenti dovranno avere cura di produrre attestazione ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

ART. 25 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento

La tassa regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.18/2007, deve essere obbligatoriamente versata:

- dagli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scuola di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca, attivati dall'Università, ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210, art. 4;
- dagli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale, attivati prima dell'applicazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, e da coloro che, avendo conseguito un Diploma Universitario, si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Comma 2 – Importo della tassa

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 19/06/2025, l'importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce:

1. Prima fascia € 144,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 26.000,00;
2. Seconda fascia € 168,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 26.000,00 e 52.000,00;
3. Terza fascia € 192,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 52.000,00.

Qualora lo studente sia iscritto contemporaneamente a due corsi di laurea, entrambi afferenti ad istituzioni universitarie di cui all'art. 1, è tenuto al pagamento di un'unica tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a quello riferito alla fascia di appartenenza.

Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, **nella misura fissa di € 168,00.**

Comma 3 – Rimborso della tassa

Gli studenti vincitori e gli idonei al concorso per le borse di studio, per l'A.A. 2025/26, hanno diritto ad ottenere dall'ADISU Puglia il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico entro i seguenti termini:

- Studenti iscritti al primo anno: entro 90 giorni dalla comunicazione relativa al conseguimento dei requisiti minimi previsti per il primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi: entro il 30/04/2026.

Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio e i borsisti hanno diritto all'esonero o al rimborso relativo alle tasse universitarie per l'anno accademico in corso, secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti dell'Ateneo frequentato.

Gli studenti che rinunciano agli studi o che si trasferiscono ad altro Ateneo o sede territoriale dell'ADISU Puglia entro il 31/01/2026, possono chiedere il rimborso della tassa regionale versata, all'atto di iscrizione, entro il 30/06/2026, tramite procedura online, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Comma 4 – Esonero tassa regionale

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti provenienti da Paesi Extra-UE appartenenti a programmi di corridoi umanitari.

TITOLO V GRADUATORIE

ART. 26 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comma 1 – Ripartizione fondi

L'ADISU Puglia, per l'anno accademico 2025/26, mette a concorso un numero di Borse di Studio commisurate all'ammontare dei fondi allo scopo destinati e rivenienti da:

- a) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;
- b) trasferimenti dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d'onore per gli studenti universitari;
- c) quota del Fondo Integrativo Statale assegnato alla Regione Puglia dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- d) uno specifico intervento a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, a valere sull'Asse Prioritario VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 "Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione", attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo tra PP.AA. pluriennale, tra Regione Puglia ed ADISU Puglia.
- e) Economie derivanti da rinunce e revoche riferite a benefici assegnati in anni accademici precedenti;
- f) risorse proprie dell'ADISU Puglia eventualmente disponibili.

Comma 2- Criteri di ripartizione fondi tra i benefici messi a concorso

La ripartizione delle risorse sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

1. Borse di studio, comprensive di incrementi se spettanti;
2. Integrazione di mobilità internazionale;
3. Integrazione per iscrizione a secondo corso di laurea;
4. Premio laurea.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura di un beneficio di priorità superiore, non si procederà all'assegnazione di benefici aventi priorità inferiore.

Comma 3 – Criteri di ripartizione fondi tra studenti iscritti ad anni successivi al primo e studenti iscritti al primo anno

Dell'importo totale, il 25% sarà destinato agli studenti iscritti al primo anno di corso, proporzionalmente suddiviso tra il I anno laurea triennale e magistrale a ciclo unico, laurea

magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione in base al numero degli idonei delle medesime graduatorie; il 75% dell'importo sarà ripartito tra ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea in proporzione al numero degli idonei, risultante dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sarà comunque garantita una borsa di studio agli studenti, iscritti ad anni successivi, risultati primi nelle graduatorie di ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea.

In base a quanto sopra esposto potrebbe verificarsi l'ipotesi che ci siano studenti idonei ma non assegnatari di borsa, per mancanza di fondi (vedi D.P.C.M. 9/4/2001). Nei confronti di costoro si procederà all'attribuzione dei servizi, se spettanti, ma non della quota in denaro della borsa di studio.

Durante l'anno potranno essere assegnate ulteriori borse di studio con fondi resisi successivamente disponibili.

Gli studenti partecipanti al concorso avranno cura di consultare periodicamente la Sezione graduatorie sul sito dell'Agenzia www.ADISUpuglia.it.

Tutte le economie derivanti da rinunce e revoche confluiranno nei fondi da destinare alle graduatorie dell'anno accademico 2026/27.

Comma 4 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno sarà formulata una graduatoria degli idonei distinta per laurea di I livello, di II livello, di dottorato di ricerca, di Scuola di Specializzazione, ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al voto di maturità per gli studenti iscritti ai corsi di I livello e in base al voto di laurea per gli studenti iscritti ai corsi di II livello.

In subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 5 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti ad anni successivi al primo

a) Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione

in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Per i corsi di laurea dislocati in più sedi didattiche, sarà formulata un'unica graduatoria di merito.

b) Dottorato di ricerca

La graduatoria unica sarà ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare. In caso di parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

c) Scuole di specializzazione

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per corso di studio e per ciascun anno di corso, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 6 – Valore giuridico delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai controinteressati dell'esito della domanda di partecipazione.

ART. 27 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Comma 1 – Graduatorie provvisorie e definitive

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sottoindicate in quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate dalle Sedi Territoriali di competenza dell'ADiSU Puglia e pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

Le graduatorie indicano posizione e status provvisorio. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo studente è tenuto a consultare la graduatoria provvisoria per verificare l'esito della propria domanda, nonché la propria posizione.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, lo studente può presentare istanza di revisione in base all'esito nella graduatoria provvisoria:

- **Richiesta di rettifica:** è presentata dallo studente idoneo nella graduatoria provvisoria per la correzione di errori materiali o mancate valutazioni di dati oggettivi imputabili alla compilazione della domanda o comunque acquisibili dall'ente. Non costituisce impugnazione della valutazione dei requisiti. La presentazione di un'istanza di rettifica dalla quale emerga una condizione incompatibile con la conferma dell'idoneità al beneficio, sarà intesa come autodenuncia e trattata come rinuncia al beneficio.
- **Presentazione di ricorso:** è presentata dallo studente escluso nella graduatoria provvisoria per impugnare l'esito provvisorio. Consente la contestazione di legittimità o merito della valutazione e la presentazione di documentazione a supporto per sanare vizi o incompletezze relativi a documentazione e dichiarazioni, **purché non si tratti della mancanza originaria e sostanziale dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza del bando.** Assume funzione di soccorso istruttorio attivato dallo studente nei limiti di sanabilità individuati.

L'istanza di rettifica e di ricorso sono presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di **10 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito istituzionale di ADISU Puglia.

La presentazione della richiesta di rettifica e del ricorso avviene, a pena di inammissibilità, **esclusivamente** per via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul **portale studenti** di ADISU Puglia entro il predetto termine perentorio. Non saranno considerate istanze presentate con modalità diverse da quella telematica tramite Portale Studenti.

L'istanza presentata tramite il portale studenti dovrà contenere:

- Per la richiesta di rettifica, la puntuale indicazione dell'errore materiale o del dato oggettivo da correggere/integrare e le relative motivazioni, nonché l'indicazione degli elementi che comprovano la correttezza del dato o la sua precedente indicazione.
- Per il ricorso, è essenziale che la motivazione dell'istanza sia coerente con la causa di esclusione e che siano esposte dettagliatamente le ragioni a supporto.

L'eventuale documentazione presentata a corredo dell'istanza deve essere pertinente alla problematica sollevata e conforme alle disposizioni del bando e della normativa vigente in

materia di sanatoria documentale e procedure amministrative. Non saranno prese in considerazione richieste o documentazioni presentate con modalità, termini o contenuti diversi da quelli previsti dal presente comma.

L'ADiSU Puglia, esaminati i ricorsi e preso atto delle rettifiche, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e controinteressati, dell'esito dei predetti suddetti ricorsi.

Comma 2 - Termini delle graduatorie

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Apertura ricorsi/rettifiche	Termine ricorsi/rettifiche	Graduatoria definitiva
Iscritti al primo anno e ad anni successivi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	04/09/2025	05/09/2025	15/09/2025	25/09/2025
Iscritti a Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	20/11/2025	21/11/2025	01/12/2025	18/12/2025

Per tutti i successivi provvedimenti di modifica delle graduatorie, il Direttore Generale delega i Dirigenti delle sedi territoriali delle sedi competenti.

Comma 3 – Graduatorie di assegnazione dei benefici

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, con successivi provvedimenti, ciascun dirigente di sede territoriale, su delega del Direttore Generale, approverà graduatorie di assegnazione dei benefici con le quali saranno assegnate le borse di studio sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le disposizioni di cui all'art. 26.

Gli studenti vincitori di borsa di studio saranno indicati nelle graduatorie come beneficiari. Costoro riceveranno la borsa di studio nelle modalità di cui all'art. 28 e saranno ammessi alla fruizione del servizio di ristorazione e del servizio alloggio secondo le modalità di cui agli artt. 22 e 23.

Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, saranno indicati nelle graduatorie come idonei. Costoro saranno comunque ammessi alla fruizione a titolo gratuito del servizio di ristorazione e del servizio alloggio secondo le modalità di cui artt. 22 e 23. Con riferimento al servizio alloggio, si precisa comunque che lo studente idoneo non assegnatario di posto letto che dovesse risultare idoneo non beneficiario di borsa di studio, non avrà diritto ad alcuna compensazione

Comma 4 – Graduatorie di aggiornamento

Periodicamente, ADISU Puglia procederà alla pubblicazione di graduatorie di aggiornamento che terranno conto degli eventi di carriera comunicati dagli studenti, degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Agenzia. Tali graduatorie, approvate dai dirigenti delle sedi territoriali competenti su delega del Direttore Generale, avranno il medesimo valore e produrranno i medesimi effetti delle graduatorie definitive.

ART. 28 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte successivamente all'assegnazione dei benefici:

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

a) Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

Agli studenti vincitori della borsa di studio iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, l'importo in denaro sarà liquidato in tre soluzioni:

- I. la prima rata della borsa, in misura pari al 20% del totale, al netto delle integrazioni, è corrisposta, entro il 10/11/2025;
- II. la seconda rata della borsa, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, al netto delle integrazioni, è corrisposta entro e il 31/12/2025;

III. la terza rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, al netto delle integrazioni, è corrisposta al raggiungimento del requisito di merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno di corso, purché conseguito entro il 10/08/2026.

Agli studenti vincitori della borsa di studio iscritti ai corsi di laurea magistrale, l'importo sarà liquidato in due soluzioni

- I. la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro il 31/12/2025;
- II. la seconda rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, è corrisposta al raggiungimento del requisito di merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno di corso, purché conseguito entro il 10/08/2026.

Agli studenti iscritti al “semestre filtro” di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria la borsa di studio sarà corrisposta in un'unica soluzione al raggiungimento del requisito di merito.

Con riferimento alla prima e alla seconda rata prevista per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e alla prima rata prevista per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale, l'erogazione è subordinata alla presentazione dell'istanza digitale “Conferma iscrizione matricole” tramite il portale studenti entro i termini di seguito indicati.

Rata	Termine ultimo per la comunicazione di conferma iscrizione
I rata Matricole lauree e lauree magistrali a ciclo unico entro il 10/11/2025	15/10/2025
II rata Matricole lauree e lauree magistrali a ciclo unico entro il 31/12/2025	30/11/2025
I rata Matricole lauree magistrali	30/11/2025

La comunicazione relativa al conseguimento del requisito di merito sopraindicato deve essere effettuata entro il 28/02/2027, pena la perdita del beneficio, con apposita istanza digitale dal portale studenti.adisupuglia.it. Dovranno, inoltre, essere documentati con idonea certificazione, i crediti rivenienti da riconoscimenti universitari per attività

linguistiche e/o informatiche. Copia della certificazione dovrà essere allegata nella sezione dedicata al caricamento dei documenti.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non possono utilizzare eventuali crediti convalidati dalla laurea di primo livello per ottenere la liquidazione della borsa di studio.

Agli studenti borsisti e idonei non assegnatari di borsa di studio, che non conseguiranno il merito di cui al punto II o che non effettueranno la relativa comunicazione entro il termine del 28/02/2027, sarà revocata l'idoneità e verrà richiesta la restituzione degli importi in denaro percepiti e del corrispettivo dei servizi fruiti. Gli stessi studenti non avranno diritto al rimborso della tassa regionale.

b) Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30/06/2026.

Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo

a) Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in due soluzioni:

1. la prima rata pari al 50% del totale entro il 31/12/2025;
2. l'ulteriore 50% entro il 30/06/2026.

Eventuali ulteriori borse assegnate successivamente, a seguito di scorrimenti, saranno liquidate in due rate come di seguito indicato:

1. la prima rata pari al 50% del totale entro 45 giorni dall'assegnazione della borsa;
2. l'ulteriore 50% entro il 30/06/2026.

b) Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30/06/2026.

Comma 3 – Studenti richiedenti borsa di studio per l'ulteriore semestre

Agli studenti vincitori di borsa di studio per l'ulteriore semestre, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30/06/2026, previa verifica dell'avvenuta iscrizione per l'A.A. 2025/26.

Gli studenti che comunicheranno, tramite apposita istanza digitale sul portale studenti, l'avvenuta iscrizione per l'A.A. 2025/26 e che dichiareranno contestualmente di non conseguire il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell'A.A. 2024/25, riceveranno la borsa di studio in due soluzioni:

- la prima rata entro il 28/02/2026;
- la seconda rata entro il 30/06/2026.

L'istanza digitale finalizzata alla ricezione in due rate della borsa di studio relativa all'ulteriore semestre sarà attiva dal 01/01/2026 al 31/01/2026.

Comma 4 – Integrazioni di borsa

Le integrazioni di borsa di studio riferite al saldo del contributo di mobilità internazionale, all'iscrizione al secondo corso di studi e al premio laurea saranno corrisposte a seguito di presentazione di apposita istanza di liquidazione, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, compatibilmente con le risorse disponibili, entro 90 giorni dalla presentazione delle relative istanze, fatte salve eventuali interruzioni del procedimento.

Comma 5 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio

La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente (sono esclusi libretti postali, carte prepagate), pertanto **gli studenti vincitori di borsa di studio sono obbligati a comunicare il proprio codice IBAN in sede di presentazione della domanda di borsa di studio.**

In tutti i casi in cui nel presente bando non sia espressamente previsto un termine, i pagamenti saranno disposti dai competenti uffici dell'Agenzia entro 90 giorni dal perfezionamento delle relative richieste.

Qualora lo studente non provveda alla comunicazione di codice IBAN valido sul quale procedere al pagamento degli importi emessi a suo favore entro il 28/02/2027, perderà ogni diritto ai benefici assegnati.

Comma 6 – Sospensione dei pagamenti

Agli studenti che devono regolarizzare la propria posizione, nonché in attesa della conclusione di eventuali procedimenti di accertamento in atto, viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici in denaro fino a quando non producano la documentazione richiesta.

ADISU Puglia sospende dal pagamento della borsa di studio, degli altri benefici in denaro e dei rimborsi, gli studenti che:

- abbiano presentato attestazione ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio con annotazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate relative ad omissioni e/o difformità;
- non abbiano comunicato il proprio codice IBAN, ai sensi del precedente comma o abbiano fornito un codice IBAN difforme rispetto alle indicazioni di cui al presente bando;
- siano sottoposti ad accertamento sulla veridicità dei dati e delle informazioni fornite tramite autocertificazione e, in particolare, dei requisiti di reddito e merito;
- abbiano ricevuto richiesta di integrazione delle informazioni e/o della documentazione presentata.

La sospensione resta attiva fino alla regolarizzazione della propria posizione. Gli eventuali pagamenti sospesi sono disposti entro 90 giorni dalla data di regolarizzazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 CONTROLLI

L'ADISU Puglia è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 445/2000 attestanti le condizioni economiche e di merito rese dagli studenti interessati, nonché l'effettivo possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso ai benefici.

Nell'espletamento dei controlli, l'Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità.

L'accertamento dei dati di merito/iscrizione interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le banche dati delle Università, degli Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale.

L'ADISU Puglia, con riferimento al "Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni rese dagli studenti e delle modalità di restituzione dei benefici indebitamente fruiti", approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21/06/2022, deliberazione n. 42, effettuerà un controllo approfondito sulle componenti dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l'Agenzia provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, laddove non siano ritenute idonee a risolvere la rilevata discordanza, l'Agenzia procederà con provvedimento amministrativo alla revoca dei benefici.

Il provvedimento finale di revoca, in base a quanto disciplinato nel Regolamento suddetto, comporta la restituzione della borsa di studio, nonché della quota in servizi, indebitamente percepiti.

I benefici e i servizi previsti dal presente bando, ottenuti in base a dichiarazioni che, a seguito degli accertamenti espletati dall'Agenzia, si rileveranno non veritiere, saranno

revocati e recuperati, nonché sanzionati così come previsto nel citato Regolamento. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsivoglia beneficio dell'ADISU Puglia per l'intera durata della carriera universitaria.

L'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 445/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti in un arco di tempo pari a cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici e, in caso di rilevata infrazione, procedere alla revoca dei benefici.

ART. 30 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione all'ADISU Puglia riguardo alle seguenti variazioni:

- a) annullamento di esami;
- b) convalida in tempi diversi da quelli dichiarati;
- c) rinuncia agli studi;
- d) laurea;
- e) passaggio di corso e/o trasferimento di sede universitaria con riconoscimento o meno di esami/crediti;
- f) borsa di studio erogata da altri Enti diversi da ADISU Puglia;
- g) cambiamento o perdita del domicilio a titolo oneroso;
- h) ogni altra variazione in ordine ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione.

La comunicazione deve essere resa per iscritto tempestivamente e comunque entro un mese dall'avvenimento.

Se la domanda perverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, lo studente sarà ricollocato in graduatoria all'ultimo posto dell'anno del nuovo corso di laurea. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, inoltre, sarà verificata dell'effettiva convalida dei crediti necessari a mantenere il requisito minimo di merito per il conseguimento dell'idoneità.

Qualora una variazione comporti la perdita del beneficio, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto percepito, a titolo di erogazione in denaro, e degli importi corrispondenti ai servizi fruiti nell'anno accademico di riferimento.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del presente bando di concorso, ADISU Puglia effettua raccolta di dati personali e dati particolari che saranno trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR) e, in quanto compatibile, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'informativa completa è disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo <https://w3.adisupuglia.it/privacy/>

ART. 32 NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

ALLEGATO A – TABELLA COMUNI

Sede universitaria frequentata: BARI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Bari (comprese le località di Carbonara, Palese, Santo Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a Mare)	Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Barletta; Binetto; Bisceglie; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso; Casamassima; Cassano delle Murge; Cellamare; Gioia del Colle; Giovinazzo; Grumo Appula; Modugno; Mola di Bari; Molfetta; Monopoli; Noicattaro; Palo del Colle; Polignano a Mare; Rutigliano; Ruvo di Puglia; Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Terlizzi; Toritto; Trani; Turi; Triggiano; Valenzano.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: BRINDISI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Brindisi	Arnesano, Campi Salentina, Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Guagnano, Latiano, Lecce, Grottaglie, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, Sandonaci, Squinzano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie, Mesagne, San Pietro Vernotico	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: FOGGIA		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Foggia	Apricena; Ascoli Satriano; Barletta; Biccari; Candela; Carapelle; Castelluccio Dei Sauri; Lucera; Manfredonia; Ortona; Orta Nova; Pietramontecorvino; San Severo; Stornara; Stornarella; Torremaggiore; Troia; Zapponeta; Cerignola	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: LECCE – POLO URBANO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lecce	Alezio, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carovigno, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ostuni, Poggiardo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sandonaci, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Zollino	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: LECCE – POLO ECOTEKNE		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lecce, Arnesano, Monteroni.	Alezio, Carmiano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carovigno, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ostuni, Poggiardo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sandonaci, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Zollino	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: TARANTO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Taranto (comprese le località di Lama, San Vito, Talsano),	Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Martina Franca; Massafra; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Oria, Palagianello; Palagiano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano Di San Giuseppe; Sava; Statte, Torricella.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede

ALLEGATO B – TARIFFE MENSILI POSTO ALLOGGIO

1	€ 218,00	– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE inferiore alla soglia di reddito di € 38.000,00 e ISPE inferiore a € 55.000,00; – Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE e ISPE inferiore o uguale alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 25.000,00– ISPE 55.000,00).
2	€ 250,00	– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE compreso tra di € 38.000,01 e € 56.000,00 e ISPE compreso tra € 55.000,01 e € 90.000,00; – studenti rientranti nei programmi di mobilità internazionale ad es. erasmus+, erasmus italiano.
3	€ 300,00	– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE superiore a € 56.000,00 e ISPE superiore a € 90.000,00; – Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE o ISPE superiore alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 25.000,00– ISPE 55.000,00); – Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi senza borsa (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE o ISPE inferiore o uguale alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 25.000,00– ISPE 55.000,00); – Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE o ISPE superiore alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 25.000,00– ISPE 55.000,00).
4	€ 350,00	Dottorandi con Borsa Ministero o altra Borsa.